

# RESOCONTO STENOGRAFICO

603.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 12 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	80667	delle elezioni dei consigli provin-	
<b>Missioni valevoli nella seduta del 12</b>		ciali, comunali e circoscrizionali	
<b>marzo 1991</b> . . . . .	80710	(5245); Modificazioni al testo unico	
<b>Disegni di legge:</b>		delle leggi per la disciplina dell'et-	
(Approvazione in Commissione) . . .	80710	torato attivo e per la tenuta e la revi-	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	80710	sione delle liste elettorali, appro-	
<b>Disegno di legge di conversione:</b>		vato con decreto del Presidente	
(Annunzio della presentazione) . . .	80668	della Repubblica 20 marzo 1967, n.	
(Assegnazione a Commissione in se-		223 (5369); Norme in materia di so-	
de referente ai sensi dell'articolo		sospensione, decadenza, ineleggibi-	
96-bis del regolamento) . . . . .	80668	lità ed incompatibilità relative a ca-	
<b>Disegni e proposta di legge (Seguito</b>		riche elettive presso gli enti locali	
<b>della discussione):</b>		(5428); RIZZO: Nuove norme in ma-	
Modifiche ai procedimenti elettorali		teria di ineleggibilità alle cariche di	
(5246); Norme per lo svolgimento		consigliere regionale, provinciale,	
		comunale e circoscrizionale e loro	
		estensione ad altri incarichi pub-	
		blici (5220).	

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

PAG.	PAG.
PRESIDENTE . . . 80668, 80669, 80670, 80671, 80672, 80677, 80678, 80681, 80688, 80695, 80699, 80704	<b>Proposte di legge:</b>
CALDERISI GIUSEPPE ( <i>gruppo federalista europeo</i> ) . . . . . 80668, 80669, 80699	(Adesione di deputati) . . . . . 80710
CARDETTI GIORGIO ( <i>gruppo PSI</i> ), <i>Relatore</i> . . . . . 80673, 80677	(Annunzio) . . . . . 80710
FRANCHI FRANCO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . . 80695	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . . 80667
MELLINI MAURO ( <i>gruppo federalista europeo</i> ) . . . . . 80670, 80681, 80683	<b>Mozione, interpellanze e interrogazioni:</b>
PACETTI MASSIMO ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ) . . . . . 80678	(Annunzio) . . . . . 80711
RIZZO ALDO ( <i>gruppo sinistra indipendente</i> ) . . . . . 80688	<b>Dimissioni del deputato Giuseppe Avelone</b> . . . . . 80668
RUSSO FRANCO ( <i>gruppo verde</i> ) . 80669, 80672	<b>Presidente del Consiglio dei ministri:</b>
SCOTTI VINCENZO, <i>Ministro dell'interno</i> 80681, 80683	(Trasmissione di un documento) . . 80711
SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 80678, 80703	<b>Votazione nominale</b> . . . . . 80668, 80669
	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 80705

**La seduta comincia alle 11,10.**

ALDO RIZZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'8 marzo 1991.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Pietro Battaglia, Caccia, Carlo Casini, Guglielmo Castagnetti, Del Mese, de Luca, Fiandrotti, Formigoni, Lenoci, Romita, Rossi, Emilio Rubbi e Sorice sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono trentatré, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

Senatori MICOLINI ed altri: «Ordina-

mento della professione di enologo» (*già approvato dalla XI Commissione del Senato, modificato dalla XIII Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla IX Commissione del Senato*) (5117/B) (*con parere della II e della VII Commissione*);

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: «Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli» (*già approvato dalla XIII Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato*) (5313/B) (*con parere della II e della X Commissione*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Seguito della discussione dei progetti di legge: Modifiche ai procedimenti elettorali (5246); Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali (5245); Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (5369); Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali (5428); Rizzo ed altri: Nuove norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

**regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e loro estensione ad altri incarichi pubblici (5220).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche ai procedimenti elettorali; Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali; Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rizzo ed altri: Nuove norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e loro estensione ad altri incarichi pubblici.

Ricordo che nella seduta di ieri, si sono conclusi gli interventi sulla questione sospensiva presentata dagli onorevoli Calderisi ed altri al disegno di legge n. 5246.

Chiedo agli onorevoli Franco Russo e Calderisi se mantengano la richiesta di votazione nominale sulla questione sospensiva.

**FRANCO RUSSO.** Sì, signor Presidente.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta fino alle 11,35.

**La seduta, sospesa alle 11,15,  
è ripresa alle 11,35.**

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

**Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Calderisi ed altri.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare. Appreziate le circostanze e non essendovi obiezioni rinvio la seduta alle 19.

**La seduta, sospesa alle 11,40,  
è ripresa alle 19,5.**

**Annuncio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro della pubblica istruzione hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» (5522).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla VII Commissione permanente (Cultura), in sede referente, con il parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 19 marzo 1991.

**Dimissioni del deputato  
Giuseppe Avellone.**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 8

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

marzo 1991 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dal deputato Giuseppe Avellone:

«Onorevole Presidente,  
è mia intenzione candidarmi alle prossime elezioni per l'assemblea regionale siciliana.

R rassegno quindi le mie dimissioni da deputato, poiché l'articolo 8 della legge 20 marzo 1951, n. 29, prevede l'ineleggibilità di parlamentari nazionali in carica.

Invio, per suo tramite, onorevole Presidente, un sentito e caloroso saluto ai colleghi deputati.

Con molta devozione la ossequio.

Giuseppe Avellone»

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che questa mattina la Camera non è risultata in numero legale al momento della votazione della questione sospensiva Calderisi ed altri presentata al disegno di legge n. 5246.

Dobbiamo pertanto procedere nuovamente alla votazione.

Chiedo ai presentatori della richiesta di votazione nominale se intendano mantenerla.

FRANCO RUSSO. Manteniamo la richiesta di votazione nominale, signor Presidente.

GIUSEPPE CALDERISI. Anche noi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Calderisi ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	342
Votanti .....	341
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	33
Hanno votato no .....	308

(La Camera respinge).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la seguente questione pregiudiziale di costituzionalità:

La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 5428 «Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali» contiene disposizioni per più versi contrarie a quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica e da altre norme di rango costituzionale in tema di elettorato passivo oltre che in tema di altri diritti e garanzie fondamentali per il cittadino ed in particolare:

a) contiene una regolamentazione dell'elettorato passivo per ciò che riguarda la perdita di esso diversa per le regioni e gli enti locali rispetto a quella per il Parlamento e per il Parlamento europeo, ipotizzando la privazione per indegnità di tale elettorato di soggetti che tuttavia rimangono eleggibili al Parlamento nazionale ed europeo;

b) contiene una regolamentazione dell'elettorato passivo per gli organi elettivi delle regioni, delle province e dei comuni che non fa salva la competenza legislativa in materia delle regioni a statuto speciale e viola principi stabiliti dagli stessi statuti speciali in tema di elettorato passivo, dovendosi tenere presente che gli statuti della Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia prevedono che i rispettivi consigli regionali siano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

eletti in base ad una legge regionale, mentre lo statuto della Valle d'Aosta prevede che l'elezione del Consiglio della Valle avvenga secondo una legge speciale dello Stato emanata sentita la regione, mentre gli statuti della Sardegna e quello del Friuli Venezia Giulia espressamente prevedono che siano eleggibili al consiglio regionale tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali, mentre alla regione siciliana spetta la competenza esclusiva in fatto di ordinamento degli enti locali e quindi anche di elettorato passivo agli organi di tali enti;

c) contiene la previsione di privazione dell'elettorato passivo in forza di sentenze non passate in giudicato, in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 48 primo comma e dell'articolo 27 secondo comma della Costituzione ed inoltre in forza di provvedimenti di prevenzione, adottati in base a meri indizi e per di più anche in caso di applicazione meramente provvisoria di essi in violazione degli stessi principi costituzionali;

d) contiene disposizioni gravemente lesive del principio di parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) in quanto prevedono l'ineleggibilità alle cariche considerate dei cittadini che siano condannati anche con sentenza non ancora definitiva e la mera sospensione dalle stesse cariche dei cittadini che ad esse siano stati comunque eletti quando sussista o sopravvenga tale situazione, con la possibilità che la sospensione cessi e l'esercizio della funzione venga ristabilito in caso di successiva assoluzione così da determinare una sanzione diversa ed un diverso *status* per situazioni identiche;

ritenuto che le violazioni suddette inficiano di incostituzionalità parti essenziali del disegno di legge;

delibera

di non passare alla discussione del suddetto disegno.

Mellini, Calderisi, Bonino, Cicciomessere, Tessari, Zevi, Negri, Stanzani Ghedini, Azolina.

Devo tuttavia rilevare che la presentazione di questioni pregiudiziali dopo l'esame, da parte dell'Assemblea, di questioni sospensive non appare consentita, in quanto la decisione di non discutere affatto un progetto di legge è prioritaria rispetto alla decisione di rinviare la discussione stessa a determinate scadenze. Una volta iniziato l'esame di quest'ultima questione non è, pertanto, ammissibile la proposizione della prima.

GIUSEPPE CALDERISI. Ma è un altro provvedimento, signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, mi lasci terminare! Potrà poi, se vuole, avanzare le sue obiezioni.

Né vale osservare che la prosecuzione della nuova questione incidentale è riferita ad altro progetto di legge tra quelli iscritti all'ordine del giorno per la discussione congiunta, perché anche la presentazione di tale questione non è ammissibile in questa fase dato il carattere unitario della discussione.

Né la decisione di procedere a discussione congiunta può essere riesaminata in questa sede, in quanto si sostanzierebbe in una modifica del calendario dei lavori, al di fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 24 del regolamento.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, veramente siamo arrivati al fondo! E d'altra parte, in un paese dove si fanno mandati di cattura per decreto-legge e in cui abbiamo un ministro che dà l'interpretazione autentica nel divario fra dottrina e giurisprudenza (come abbiamo potuto ascoltare) non c'è più da meravigliarsi di nulla! Ma sostenere che in questo caso, poiché qualcuno ha proposto di sospendere l'esame di un provvedimento che riguarda le modalità della presentazione di candidature, non può più essere presentata una questione pregiudiziale di costituzionalità in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

ordine ad altro provvedimento mi sembra assurdo.

Ma dove stiamo arrivando, signor Presidente? Ma esiste ancora una Costituzione della Repubblica? Esiste ancora un regolamento della Camera? Esiste ancora una logica, signor Presidente? Come è possibile sostenere che, poiché è stata precedentemente avanzata una questione sospensiva su un provvedimento (non importa se dall'onorevole Calderisi, da me o da chiunque altro), viene ad essere preclusa la questione pregiudiziale di costituzionalità su altro provvedimento, presentata prima che sia iniziata la discussione sulle linee generali? Ma è mai possibile una cosa del genere come conseguenza, tra l'altro, di una decisione già abnorme rappresentata dall'accomunare in una discussione unica provvedimenti assolutamente diversi? Signor Presidente, ciò significa in pratica che una parte della Camera favorevole ad un provvedimento ma contraria ad un altro con la presentazione di una questione sospensiva può precludere ad un'altra parte della Camera la possibilità di sollevare questioni di costituzionalità prima che sia cominciata questa incredibile discussione congiunta.

Signor Presidente, parliamo chiaro: vogliamo piuttosto dire che fate come vi pare? Perché qui tutto si fa come vi pare, perché a questo punto in Italia si fanno i mandati di cattura per decreto-legge, perché abbiamo i ministri di giustizia che fanno da super-Cassazione, perché non esiste più diritto in questo paese. Noi forse stiamo qui a fare le cassandre ed a protestare inutilmente, ma è certo assurdo ammettere una cosa del genere.

Signor Presidente, la scongiuro, per la sua sensibilità, perché io voglio riconoscermi in lei e nella Presidenza della Camera, in nome di quello che è e deve essere la funzione di deputato: io credo che la preclusione che voi volete far valere sia assolutamente inconcepibile. E veramente, a mio avviso, una simile decisione pesa sulla credibilità del Parlamento. Non è ammissibile che, avendo commesso già l'enormità di accomunare provvedimenti totalmente diversi, costringendoci ad una

discussione congiunta, si affermi che la presentazione di eventuali questioni sospensive o pregiudiziali di un certo tipo relative ad uno di questi provvedimenti precluda altre e sacrosante questioni che si pongono per altri progetti di legge. Signor Presidente, questo — ripeto — è assolutamente inconcepibile.

Quindi io protesto contro questa decisione e, signor Presidente, chiedo che ella voglia riflettere su tale aspetto, non certo per le mie sollecitazioni, ma perché credo fermamente che anche lei, di fronte ad una decisione di questo tipo, non possa considerarsi convinto. È infatti troppo evidente che essa apre una serie di questioni.

Arriveremo al punto che ci presenterete 25 provvedimenti genericamente attinenti ad una determinata materia: sarà sconvolta la possibilità di discussione e quant'altro ad essa conseguente (ogni ordine logico, ogni norma regolamentare). Con tale sistema sarà impedita qualsiasi forma di discussione. Questo, signor Presidente, credo sia veramente il fondo che non vorremmo fosse toccato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mellini, lei ha il diritto di dissentire dalle decisioni della Presidenza, ha il diritto di protestare, ma non ha il diritto di dire che si fa quello che si vuole. (*Commenti del deputato Tessari.*)

**GIUSEPPE CALDERISI.** È peggio! È una vergogna!

**PRESIDENTE.** Io intendo solo applicare il regolamento!

**GIUSEPPE CALDERISI.** Quando si leggerà quello che è successo oggi... È una vergogna!

**PRESIDENTE.** Sul richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Mellini, a norma del comma dell'articolo 41 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

**FRANCO RUSSO.** Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, il nostro regolamento disciplina all'articolo 40 le questioni pregiudiziale e sospensiva e, se io intendo bene il comma 4, prevede che le questioni pregiudiziali relative allo stesso disegno di legge vengano discusse unitariamente. La discussione non procede separatamente e con voti separati, ma quale discussione unica.

Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sull'articolo 72 della Costituzione, il quale recita: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

A me pare che l'articolo 72 della Costituzione ci indichi con molta precisione che, pur procedendo la Camera per via regolamentare ad una discussione congiunta di più progetti di legge, ciò non toglie che ogni singolo provvedimento debba essere approvato articolo per articolo e poi votato. Implicitamente — così deduco dall'articolo 72 — è possibile presentare questioni pregiudiziali e questioni sospensive sui differenti disegni di legge, anche se discussi congiuntamente.

Per questi motivi a me pare che la Presidenza della Camera abbia preso una decisione affrettata, in contrasto, a mio avviso, con l'articolo 72 della Costituzione che, comunque, è fonte primaria, cioè gerarchicamente sopraordinata al nostro regolamento. Invito, dunque, la Presidenza a rivedere il suo parere e quindi a consentire alla Camera di discutere e valutare la questione pregiudiziale presentata dai colleghi del gruppo federalista europeo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, non posso che confermare la decisione già assunta dalla Presidenza.

Devo soltanto aggiungere che il carattere unitario della discussione postula che le questioni incidentali siano presentate contestualmente. Faccio inoltre presente che resta comunque salva la possibilità di

attivare ulteriori strumenti procedurali, come gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle linee generali dei progetti di legge nn. 5246, 5245, 5369, 5428 e 5220.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari verde, federalista europeo e di democrazia proletaria ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nelle sedute del 14 e 21 febbraio e del 7 marzo scorsi la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente, rispettivamente, sui progetti di legge nn. 5245, 5369, 5428 e 5220.

A seguito della presentazione, da parte del gruppo federalista europeo, di una questione sospensiva, non preannunciata in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, sul progetto di legge n. 5246, per il quale è stabilita la discussione congiunta sulle linee generali con i progetti di legge nn. 5245, 5369, 5428 e 5220, discussione che in base al calendario vigente doveva esaurirsi, senza votazioni, nella seduta odierna, tenuto conto del numero degli iscritti a parlare, il Presidente della Camera ha ritenuto conseguentemente necessario protrarre i lavori odierni fino alle ore 23, disponendo inoltre una seduta supplementare per la mattina di domani, mercoledì 13 marzo (9-13,30).

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 del regolamento, tenuto conto delle iscrizioni a parlare e dell'articolo 39, comma 5, il Presidente della Camera ha quindi provveduto a ripartire il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, pari a 8 ore e 30 minuti, nel modo seguente:

tempo per la Presidenza: 20 minuti,  
interventi del relatore e del Governo: 1 ora e 10 minuti.

interventi nella discussione:

gruppo federalista europeo 2 ore e 15 minuti;  
gruppo comunista-PDS 1 ora;

gruppo di democrazia proletaria 45 minuti;

gruppo della sinistra indipendente 45 minuti;

gruppo MSI-destra nazionale 45 minuti;

gruppo verde 45 minuti;

gruppo repubblicano 45 minuti.

L'onorevole Cardetti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIORGIO CARDETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la discussione congiunta dei quattro disegni di legge in esame non è casuale; infatti essi sono stati approvati, tutti insieme, dal Consiglio dei ministri in data 10 novembre 1990. Per essi è stato anche usato il termine giornalistico di «quadrifoglio», volendosi intendere un insieme di norme volte a razionalizzare il procedimento elettorale e, soprattutto, a garantirne maggiore trasparenza per evitare inquinamenti di stampo mafioso, o quant'altro di simile, nella formazione delle liste.

Tali disegni di legge sono il risultato di un gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministero dell'interno, nel novembre del 1989, dopo che si verificarono grossi inconvenienti nelle operazioni di scrutinio, in occasione delle elezioni amministrative nel comune di Roma.

Fu allora assunto l'impegno di individuare le modifiche normative necessarie a garantire la piena affidabilità delle operazioni di voto.

Signor Presidente, desidererei avere dai colleghi un minimo di attenzione, altrimenti diventa difficile proseguire.

Un primo risultato di questo gruppo di lavoro fu conseguito nel 1990 con l'approvazione della legge 21 marzo 1990, n. 53, già sperimentata in occasione delle elezioni regionali dello scorso anno, con risultati complessivamente positivi.

Venendo al contenuto dei progetti di legge in esame, mi sia consentito partire dall'illustrazione del disegno di legge n. 5245, caratterizzato da un contenuto più semplice e recante norme per lo svolgi-

mento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

In sintesi, il provvedimento prevede un massimo di quattro periodi utili nel corso dell'anno per lo svolgimento delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, in caso di rinnovo dei consigli prima della normale scadenza.

Il disegno di legge ribadisce innanzitutto che le elezioni da tenersi alla scadenza naturale degli organismi in oggetto debbano aver luogo nella tarda primavera-inizio dell'estate, apportando una piccola correzione alle disposizioni vigenti (15 aprile-15 giugno): secondo la proposta del Governo, fatta propria dalla I Commissione, viene indicato il periodo 15 maggio-30 giugno, tenuto conto dell'esperienza maturata e della necessità di evitare interruzioni dell'attività scolastica.

L'articolo 2 del provvedimento — è questa la novità più importante — prescrive tre ulteriori periodi dell'anno per lo svolgimento di elezioni non dovute a scadenze naturali dei consigli, per evitare che si svolgano consultazioni elettorali in singoli comuni e province nei periodi più diversi dell'anno, con un frazionamento temporale che spesso non serve ad altro che a raccogliere l'esagerata attenzione dei *media*.

In sede di Commissione si è anche discusso dell'opportunità di prevedere due soli periodi utili per lo svolgimento di queste consultazioni elettorali, ed in tal senso è stato presentato un emendamento dal Governo. Devo tuttavia rilevare che tale ipotesi contrasta con quanto previsto dalla legge n. 142, recentemente varata, che dispone il termine di 90 giorni per l'indizione di elezioni successivamente allo scioglimento dei consigli, prorogabile fino ad un massimo di 180 giorni per consentire l'accorpamento con altre consultazioni elettorali.

Occorre sottolineare che la previsione di un numero di periodi utili inferiore a quattro potrebbe comportare l'ipotesi del commissariamento dei comuni interessati per più di sei mesi. Per tale ragione la soluzione dei quattro periodi utili appare la più opportuna.

Il disegno di legge prevede altresì che le elezioni circoscrizionali avvengano, ai sensi della legge n. 142, contemporaneamente a quelle dei consigli comunali.

Non mi soffermerò a lungo sul provvedimento n. 5246 — sul quale sono state presentate le questioni sospensive poc' anzi respinte dall'Assemblea — essendo esso accompagnato da una relazione scritta. Mi limito a ricordare che fondamentalmente prevede l'estensione alle elezioni regionali e provinciali delle norme contenute nella legge n. 53 del 1990 in materia di ampliamento del numero di firme necessario per la presentazione di nuove liste: lo scopo evidente è quello di evitare una loro eccessiva proliferazione. È noto ai colleghi come l'esigenza di raccogliere le firme non valga per liste rappresentate in Parlamento o nei vari organismi, ma si riferisca solo a nuovi movimenti. Va detto che il numero di firme previsto in precedenza era risibile, mentre ora è stabilito in rapporto alla popolazione.

La legge riduce inoltre i tempi utili per la presentazione delle candidature. Infatti, l'introduzione del meccanismo del sorteggio per stabilire l'ordine di lista o di candidatura non rende più necessarie le precedenti scadenze. Determinati margini di tempo sono invece necessari per la verifica degli adempimenti formali — ivi comprese le questioni burocratiche e tipografiche — che talora sono all'origine di vizi che portano all'annullamento di elezioni.

Un altro aspetto importante è costituito dall'estensione alle elezioni politiche di un'altra previsione contenuta nella legge n. 53. Mi riferisco alla procedura di trasparenza nello scrutinio che è finalizzata ad evitare brogli nelle operazioni di scrutinio e che prevede la timbratura delle schede bianche, lo scrutinio congiunto dei voti di lista e di preferenza, riscontri numerosi e sanzioni per chi non si attenga a tale procedimento.

Il disegno di legge n. 5369 reca modificazioni al testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Si tratta di un disegno di legge complesso nell'articolato ma che all'articolo 1 tende a precisare

la disciplina della capacità elettorale attiva con disposizioni di carattere tecnico piuttosto che di innovazione politico-legislativa. Si tiene conto di abrogazioni nel frattempo avvenute e si precisa che ai fini del diritto di elettorato attivo valgono solo le sentenze passate in giudicato (richiamando quanto previsto esplicitamente dall'articolo 48 della Costituzione) e che la sospensione condizionale della pena non vale ai fini della privazione del diritto elettorale. Mi sembra che, trattandosi di una questione interpretativa, si sia fatto bene a precisare tale punto.

Vi è poi una serie di norme che stabilisce un coordinamento tra la normativa che disciplina l'iscrizione nelle liste degli elettori residenti all'estero e la nuova disciplina nata con l'introduzione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e con il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Si vogliono in tal modo evitare discrepanze tra l'iscrizione presso l'anagrafe di un determinato comune di un elettore ed il suo inserimento nelle liste elettorali; infatti, in base a queste norme i due fatti vengono a coincidere. L'altro obiettivo, a mio avviso più significativo, è quello di ottenere una più pronta cancellazione dalle liste degli elettori di quanti siano sottoposti a misure di prevenzione e di evitare comunque la partecipazione al voto di chi abbia perso la capacità elettorale nell'imminenza delle elezioni. A ciò provvedono rispettivamente gli articoli 7, 8 e 9 del disegno di legge. Non si innova per quanto concerne la perdita della capacità dell'elettorato attivo, ma si permette una dinamica revisione delle liste in modo da evitare che chi ha perso tale diritto possa partecipare al voto.

Viene poi introdotta specularmente una norma che consente la immediata iscrizione nelle liste di coloro i quali hanno compiuto i diciotto anni di età. Anche questa previsione viene caratterizzata da una revisione dinamica che consentirà di evitare che chi ha acquisito con la maggiore età il diritto di voto, non possa esercitarlo in quanto non tempestivamente inserito nelle liste.

Vorrei passare a questo punto all'esame

del disegno di legge sicuramente più delicato e complesso, che assume nello stesso tempo particolare rilievo tra quelli che stiamo discutendo congiuntamente. Intendo riferirmi al progetto di legge n. 5428 — recante «Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali» — cui è abbinata la proposta di legge Rizzo n. 5220 vertente su analogo argomento. Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha presentato all'Assemblea un testo unificato dei due provvedimenti teso alla rielaborazione complessiva della materia, pur attenendosi ai principi fondamentali ad essa relativi.

Come dicevo, si tratta di un argomento di particolare delicatezza. Infatti, si parte dall'obiettivo, espressamente enunciato dal Governo nella sua relazione al disegno di legge, di «operare una selezione qualitativa dei candidati che non sempre le forze politiche riescono ad ottenere anche per obiettive difficoltà derivanti da difetto di informazione tra organi partitici centrali e locali». Nella relazione si aggiunge inoltre: «È posta in evidenza la necessità morale che una prima selezione eviti la candidatura all'amministrazione degli enti locali di coloro che, con criteri obiettivi e per gravi motivi, non possono ritenersi allo stato degli atti amministratori degni di fiducia».

In altre parole, secondo questa proposta, occorrono per coloro i quali aspirano a diventare amministratori e rappresentanti delle comunità locali, maggiori e più qualificate garanzie di quelle richieste per l'esercizio dell'elettorato attivo.

Sottolineo che il Governo è stato spinto a presentare questo disegno di legge soprattutto dalle infiltrazioni di stampo mafioso o di criminalità organizzata che si sono verificate all'interno di talune amministrazioni locali. E ricordo altresì che alcuni casi hanno avuto particolare risalto sugli organi di informazione, mentre per altri si sono avuti comunque forti sospetti di infiltrazioni. Si tratta di infiltrazioni per lo più volte ad interferire, dall'interno dell'amministrazione, in materia di appalti, commesse e simili e, comunque, ad esercitare

non certo una forma adeguata di amministrazione locale.

Credo che a questo proposito sarebbe interessante leggere alcuni passi della relazione presentata alla Commissione antimafia dal suo presidente, il senatore Chiaromonte. In tale relazione si afferma: «Il problema della credibilità e del prestigio della rappresentanza politico-amministrativa nelle zone maggiormente colpite da una presenza massiccia, in varie forme, di delinquenza organizzata è un problema fortemente grave che interessa non solo una parte del paese, ma anche, sia pure in modi diversi, quasi tutte le regioni italiane».

Il presidente della Commissione antimafia ha poi aggiunto alcune considerazioni, basate anche sulle elaborazioni del gruppo di lavoro coordinato dall'onorevole Azzaro che ha condotto un'indagine sulla recrudescenza di episodi criminali durante il periodo elettorale. Nella relazione elaborata da tale gruppo di lavoro ed approvata dalla Commissione viene evidenziata l'esigenza di una regolamentazione legislativa delle candidature «che argini la crescente contiguità tra politica e criminalità organizzata e, nel contempo, salvaguardi i principi costituzionali inerenti ai rapporti civili e politici del cittadino».

Nelle parole del presidente della Commissione antimafia si intravede la delicatezza del problema. Ci si trova di fronte a principi di segno opposto. Da un lato, infatti, vi è il diritto all'elettorato passivo (il diritto cioè di ogni cittadino di essere candidato alle elezioni e di ricoprire uffici pubblici, come stabilito dall'articolo 51 della Costituzione); dall'altro vi è il diritto-dovere dello Stato di difendere i propri cittadini rispetto a possibili infiltrazioni del tipo cui facevo prima riferimento e delle quali si parla nella relazione del senatore Chiaromonte.

Prima di entrare nel merito specifico del testo unificato presentato dalla Commissione, devo dire che rispetto al rischio di inquinamenti esiste già una normativa, fissata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 — si tratta quindi di un provvedimento assai

recente — che introduce nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. L'articolo 15 di tale legge prevede che quegli amministratori che siano sottoposti a procedimento penale per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione per delinquere di stampo mafioso) o per reati di favoreggiamento o ancora che siano sottoposti a misure di prevenzione anche se non definitiva per gli stessi tipi di reati, vengano sospesi dai loro incarichi. Inoltre, qualora intervenga una sentenza passata in giudicato, essi decadono dagli stessi.

Un'analogia normativa è prevista all'articolo 40 della legge n. 142 del 1990, là dove si stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'interno, alcune categorie di amministratori possono essere rimosse dai loro incarichi quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico oppure quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni o infine siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; in attesa del decreto, il prefetto può decidere la sospensione dagli incarichi.

Quindi, esiste già una duplice previsione normativa. Per quanto riguarda campi diversi da quello dei reati di stampo mafioso, due leggi dello Stato — la n. 286 del 1987 e la n. 765 del 1986 — prevedono un'analogia disciplina giuridica (vale a dire la sospensione e la decadenza dagli incarichi in caso di sentenza definitiva) per quegli amministratori elencati nella suddetta normativa che siano condannati anche con sentenza di primo grado a pene non inferiori a sei mesi di reclusione se trattasi di reati contro la pubblica amministrazione e superiori ad un anno per altri reati non colposi.

Il disegno di legge n. 5428 muove dal presupposto che questa disciplina non è sufficiente, in particolare perché si è verificata l'ipotesi che l'amministratore so-

speso in base all'articolo 15 della legge n. 55 si è ricandidato — e comunque può farlo, non essendo tale comportamento inibito dalla legge — contribuendo così ad inquinare il risultato elettorale, salvo poi essere successivamente sospeso.

Da ciò derivano il punto centrale e l'idea forza del disegno di legge, ripresi nel testo unificato della Commissione: la proposta di non candidabilità di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 55 e di cui alle leggi n. 286 e n. 765.

Nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, in qualità di relatore, oltre a formulare alcuni rilievi di carattere sistematico rispetto al disegno di legge (rilievi che hanno poi trovato riscontro nel testo licenziato), ho anche espresso perplessità sull'ampliamento dei casi di non candidabilità alle ipotesi riconducibili alle leggi n. 286 e n. 765. Infatti, ci troviamo in fattispecie di tipo diverso: mentre la legge n. 55 prevede l'operatività della normativa a fronte del semplice avvio di un procedimento penale, le citate leggi n. 286 e n. 765 prevedono l'esistenza di una sentenza di primo grado. Comunque, stanti le pressioni del Governo e le risultanze del dibattito in Commissione, entrambe le ipotesi sono state accolte nel testo unificato, anche se è stata elevata da uno a due anni la previsione relativa alle pene per reati non colposi, al fine di limitare ai casi più gravi lo scattare della condizione di non candidabilità.

Si è lungamente discusso se si individuasse con i casi in esame una figura di incompatibilità o di ineleggibilità. Nel disegno di legge presentato dal Governo i casi previsti venivano riferiti alle ipotesi di incompatibilità disciplinate dalla normativa vigente. Tale classificazione è apparsa non particolarmente congrua, poiché al di là delle definizioni dottrinali e dei confini talvolta labili fra le due figure è evidente che conseguenza pratica della incompatibilità sia quella di rappresentare una serie di cause ostative all'esercizio di una carica, che possono essere rimosse dalla volontà soggettiva dell'interessato. I requisiti in discussione non possono riportarsi a tale

ipotesi, poiché non è certo il soggetto interessato a poter rimuovere una condanna o la sottoposizione a procedimenti giurisdizionali.

Al di là della disputa nominalistica, nella realtà è probabilmente più corretto parlare di cause che vanno ad incidere sulla capacità elettorale passiva, comportandone la sospensione e la perdita. In altri termini, la possibilità di essere candidati viene sospesa quando si verificano la fattispecie previste, riprendendo pienezza nel caso di sentenza di proscioglimento o divenendo definitiva in presenza di sentenze irrevocabili.

Indubbiamente nascono problemi inerenti ai limiti di interpretazione della Costituzione. Come ho già detto, infatti, ci troviamo di fronte all'esigenza di individuare un equilibrio fra principi contrapposti. L'articolo 51 della Costituzione stabilisce che «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Dunque, pur fissandosi un diritto di candidatura per ogni cittadino (evidentemente da comprimere il meno possibile), ci si riferisce d'altra parte ai «requisiti stabiliti dalla legge». In proposito, voglio far notare che rispetto all'articolo 48 della Costituzione (che ricordavo prima parlando del disegno di legge in materia di elettorato attivo) esiste una diversità che potrebbe non essere soltanto formale. L'articolo 48, infatti, al terzo comma recita: «Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Mentre, cioè, nell'articolo 48 della Costituzione vi è un riferimento alla sentenza penale irrevocabile, ciò non avviene nell'articolo 51. Non voglio trarre conseguenze, ma è indubbio che vi è una valutazione costituzionale: si reputa che l'elettorato attivo, la facoltà cioè di partecipare alle elezioni attraverso il voto, sia in qualche modo tutelata maggiormente rispetto alla condizione di candidato, di potenziale eletto, quindi amministratore,

condizione in cui si possono richiedere una serie di ulteriori requisiti.

Vi è poi l'articolo 27 della Costituzione che, al secondo comma, sancisce: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Si potrebbe obiettare — e qualcuno lo ha fatto — che in questo modo si stabilisce una presunzione di colpevolezza. Mi sembra che si tratti di una interpretazione estensiva, in quanto, se è vero che la impossibilità di candidarsi in qualche misura può essere considerata come una pena accessoria e può pertanto scattare soltanto insieme ad altre pene principali, è anche vero che in merito al diritto richiamato vi è l'altra esigenza di cui ho parlato: garantire che, se necessario, i diritti ricordati siano compresi nell'interesse della cittadinanza e dell'amministrazione in senso lato.

Nel testo unificato si è cercato di eliminare alcune difficoltà interpretative emerse nel disegno di legge originario. Infatti, in base al disegno di legge del Governo, era mantenuta la coesistenza di più regimi. Mi riferisco alla sospensione-decadenza prevista dalla legge n. 55 e dalle altre leggi richiamate e al nuovo regime introdotto con il divieto di candidarsi, prefigurando comunque ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità negli stessi casi.

Si è scelto la via di stabilire che non può candidarsi e comunque non può ricoprire tutta una serie di incarichi colui che si trova nelle condizioni...

**PRESIDENTE.** Onorevole Cardetti, è scaduto il tempo a sua disposizione.

**GIORGIO CARDETTI, Relatore.** Mi avvio alla conclusione, ma il discorso è complesso perché sto illustrando quattro provvedimenti.

Si è cercato — dicevo — di assicurare maggiore chiarezza stabilendo il regime della sospensione nel caso in cui le condizioni che ho ricordato si verificano in tempi successivi.

Voglio anche sottolineare che è stato compiuto ogni sforzo per precisare il momento di inizio del procedimento penale, onde fornire determinate garanzie in caso

di imputazioni non fondate su elementi concreti e convincenti. Vi è stata poi una estensione che ha interessato gli incarichi cosiddetti di secondo grado: mi riferisco alle nomine, relative a tutta una serie di enti, spettanti ai consigli elettivi.

È stato altresì dato particolare significato alla riabilitazione, che ovviamente fa venir meno l'impossibilità di candidarsi. È stata anche ribadita, così come avveniva nel disegno di legge del Governo, l'esigenza che il candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, affermi esplicitamente di non trovarsi nelle condizioni che gli precluderebbero la possibilità richiamata.

Grazie a un opportuno emendamento del Governo, che è stato approvato, si prevede che la cancellazione dalle liste avvenga anche al di là della dichiarazione, qualora venga accertata la sussistenza delle condizioni cui ho fatto cenno in precedenza.

Concludo con un'ultima considerazione di carattere generale. È stata diffusa nelle ultime ore la notizia che la Commissione parlamentare antimafia, della cui relazione ho parlato poc'anzi, sta illustrando alle varie forze politiche il frutto di un proprio lavoro.

Si tratta sostanzialmente di un codice di autoregolamentazione per far sì che ogni forza politica, sottoscrivendolo, si impegni a non inserire nelle liste elettorali chi si trovi in una serie di condizioni, per altro assai più ampie di quelle previste dal testo all'esame dell'Assemblea.

Ciò induce a considerazioni più favorevoli in merito ad una normativa di questo tipo, anziché ad un impegno legislativo di diversa natura. Alcuni esponenti politici hanno per altro reso dichiarazioni in tal senso.

Ad ogni modo, il testo predisposto dalla Commissione sulla base dell'originaria formulazione del Governo è il frutto del massimo sforzo possibile volto al raggiungimento di un equilibrio tra alcuni principi costituzionalmente garantiti, in relazione ai quali è necessaria una scelta legislativa. Si tratta di un testo che può ancora subire ulteriori modifiche e miglioramenti; ri-

cordo, a tale proposito, le perplessità che io stesso ho avuto modo di manifestare in relazione all'identico trattamento riservato ad alcuni reati di stampo mafioso e ad altri di diversa natura.

Il lavoro fin qui svolto è ora sottoposto all'esame dell'Assemblea affinché questa lo esamini in maniera approfondita ed assuma le conseguenti determinazioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente, anche se desidera sin da ora ringraziare il relatore.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

**MASSIMO PACETTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'insieme dei progetti di legge illustrati dal relatore, onorevole Cardetti, costituiscono la manovra del Governo in materia. Ad esclusione del provvedimento concernente la nuova disciplina in tema di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità, si tratta in sostanza di un adeguamento tecnico della normativa già esistente. Ma proprio tale provvedimento rappresenta per altro la più rilevante delle proposte di legge in esame e non a caso ha richiesto un intenso lavoro della Commissione, che si è tradotto nella sostanziale riscrittura dei testi elaborati in precedenza.

Durante il dibattito sulla questione sospensiva presentata e discussa nella seduta di ieri si è particolarmente insistito sulla diversa rilevanza che avrebbe, nei progetti di legge in esame, la norma relativa all'aumento del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati; a nostro avviso è assolutamente fondata ed opportuna una norma in materia come quella proposta poiché riteniamo che questa non incida negativamente, dal punto di vista garantistico, sulla possibilità di esprimere la rappresentanza politica. Al contrario, una norma del ge-

nere consente di ridurre o addirittura di evitare eccessive frammentazioni di tale rappresentanza, che molto spesso incentivano trasformazioni e particolarismi, senza per altro fornire alcuna garanzia in termini di continuità e di effettiva distinzione dei ruoli fra maggioranza ed opposizione.

Sono condivisibili alcune osservazioni fatte a tale proposito in quest'aula; è altresì significativo e particolarmente singolare che il «pacchetto» di proposte oggi all'ordine del giorno sia discusso nell'ambito di una sessione di lavori dedicata ai problemi della giustizia ed alla lotta alla criminalità organizzata. La singolarità si spiega, divenendo collegamento oggettivo dei vari progetti di legge, solo partendo dalla fondatezza della forte denuncia che due anni fa, dopo una tornata elettorale amministrativa, avanzammo (allora come partito comunista) circa il pesante condizionamento gravante sugli elettori del meridione ed i brogli emersi a Napoli come a Roma ed in altre parti del paese.

Documentammo allora, tra polemiche e rifiuti pressoché totali di ogni ipotesi di inquinamento elettorale, ciò che ora alcuni settori del Governo e della maggioranza temono possa avvenire. Oggi è possibile affermare con maggiore fermezza che vi è stata e vi è una compressione della libertà di voto: la mafia, la camorra e la 'ndrangheta si esprimono infatti con intimidazioni, minacce e delitti, determinando scelte precise in direzione di alcuni candidati e partiti.

E di rilievo in questo senso appare anche il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare antimafia che, come è stato ricordato, oltre ad individuare e documentare le distorsioni dell'espressione elettorale per l'inquinamento mafioso del voto, ha cercato soluzioni e ha indicato un nodo politico (sul quale ritornerò) che evidenzia tutta l'insufficienza dell'attuale proposta del Governo.

Questo nodo, che resta insoluto, riguarda il ruolo delle forze politiche e la volontà di un'effettiva autoriforma che da tempo abbiamo chiesto e che oggi (stando alle agenzie di stampa di queste ore)

sembra accettata almeno in parte da alcune forze politiche, ma che non è detto possa essere ritenuta sufficiente.

Il voto è inquinato dai caratteri che ha assunto il dispiegarsi oltre che del potere illegale anche di quello legale che sconfinava nell'illegalità. Il clientelismo giocato ormai scientificamente, negando diritti statuiti costituzionalmente o per legge ordinaria per consentirne invece l'esercizio sotto forma di favore o di concessione, è l'altro determinante aspetto dell'inquinamento e del distorcimento della volontà dell'elettore, soggetto ormai a vere forme di coercizione.

Il voto di scambio è ampiamente praticato, dimostrato e dimostrabile; su questo vi è qualcosa di più che non semplici opinioni, ci sono ormai consolidate dimostrazioni.

Un importante aspetto della vita democratica è in questo modo posto in discussione e subisce processi di devianza tali da dover destare legittime preoccupazioni in ogni sincero democratico. Fino a qualche tempo fa eravamo forse in pochi a sostenere simili affermazioni, che ora cominciano ad essere patrimonio di un'opinione pubblica sempre più vasta.

All'inquinamento del voto si può e si deve aggiungere anche la truffa effettuata con il trucco dello scambio o dell'aggiunta delle preferenze (anch'essa largamente discussa in quest'aula). Qualche risposta pratica i provvedimenti al nostro esame cercano di darla con l'adeguamento ad alcune tecniche per altro già introdotte per le elezioni amministrative dell'ultima tornata.

Se questo è il quadro complessivo dei problemi, è ancora più evidente che i quattro progetti di legge che costituiscono l'insieme della proposta governativa, al di là dell'opportunità o della correttezza delle prevalenti modifiche tecniche che vengono apportate, appaiono del tutto inadeguati e tali comunque da non rappresentare quel necessario salto di qualità indispensabile per restituire pienezza di libertà al diritto di voto.

Non vi è dunque, per voluta incompiutezza su questo delicato tema che rappre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

senta un importante momento dell'espressione della democrazia, quel segno di svolta da parte del Governo che dimostri la concreta volontà di soddisfare i diritti nel rispetto delle regole della democrazia e non di quelle della prepotenza e dell'arbitrio.

Unico provvedimento di rilievo è quello sulla candidabilità, eleggibilità, sospensione e decadenza che tenta di dare una più organica e restrittiva definizione della materia.

In riferimento alle restrizioni che in qualche modo vengono introdotte, ricordo che queste sono poste nei confronti di reati di estrema gravità (previsti dall'articolo 416-bis), che riguardano la criminalità organizzata, quelli per droga e contro la pubblica amministrazione). Con questo provvedimento, come è facilmente intuibile, si va a toccare la delicata materia dell'esercizio dei diritti dell'elettorato attivo e passivo.

È quindi necessario porre in essere ogni possibile cautela e ciò deve indurci a valutare attentamente tutte le osservazioni, i dubbi e le proposte emendative che possano venire dall'Assemblea. Bisogna essere consapevoli — e noi lo siamo — che su tali temi vanno pienamente valutati i limiti costituzionali, evitando non giustificati affievolimenti del principio in base al quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Tuttavia, non bisogna ignorare il grande allarme sociale destato tra i cittadini dalla presenza di mafiosi, di amministratori corrotti, di personaggi notoriamente collusi con la malavita nella pubblica amministrazione o nella gestione delle campagne elettorali. L'adozione di un provvedimento si giustifica quindi anche per l'eccezionalità della penetrazione mafiosa e della criminalità organizzata nella direzione della cosa pubblica.

Bisogna inoltre valutare congiuntamente (lo ricordava il relatore) l'interesse più alto da tutelare, cioè la libera espressione del voto e il corretto funzionamento della pubblica amministrazione. Nella I Commissione affari costituzionali della Camera è toccato al responsabile degli af-

fari civili del Ministero dell'interno dichiarare che vi erano 146 casi di amministratori chiaramente collusi con la mafia che però restavano al loro posto per carenza di normative (*Interruzione del deputato Mellini*). Avrai tutto il tempo per esprimere il tuo pensiero, Mellini!

È del tutto evidente che bisognava intervenire nella direzione indicata ed è indubbio che si tratta di provvedimenti conaturati ancora una volta con una cultura dell'emergenza dalla quale invece vogliamo uscire. Emergono alcuni dubbi non del tutto immotivati e l'Assemblea, su materie così delicate, potrà vagliare accuratamente le ragioni che stanno alla base delle osservazioni che saranno formulate.

Dalla conferenza stampa del presidente della Commissione antimafia emergono alcuni elementi di novità (che noi apprezziamo in modo significativo) rispetto alla situazione precedente alla definizione del testo; devono inoltre essere tenute in considerazione le dichiarazioni dei segretari dei partiti, che si sono impegnati in ordine alle proposte avanzate dalla Commissione antimafia. Sono messaggi certamente utili e significativi; chiedo però a me stesso ed anche a voi se tutto ciò possa essere ritenuto sufficiente.

Al di là di condivisibili affermazioni ed indicazioni di intenti ...

ALDO RIZZO. Il senatore Chiaromonte ha detto che non bisogna farsi illusioni!

MASSIMO PACETTI. ... vi è infatti una valutazione sulla effettiva applicabilità ed attuazione di soli «codici d'onore» in alcune regioni, dove talvolta non bastano i decreti del Presidente della Repubblica per impedire la penetrazione di mafiosi nella direzione della cosa pubblica.

Sarebbe certamente stato possibile evitare un provvedimento come quello in esame, che crea alcune perplessità a mio avviso del tutto legittime, se per esempio fosse stata colta l'occasione della riforma delle autonomie locali per modificare (come avevamo chiesto) anche la legge elettorale, introducendo quelle modifiche necessarie a dare rilevanza alla decisione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

degli elettori nella scelta dei governi locali o a rivedere il sistema delle preferenze. Sarebbe stata possibile una discussione diversa se le forze politiche avessero adottato ed applicato regole certe sulla selezione per la formazione delle liste, sul controllo delle spese elettorali e sullo svolgimento delle campagne elettorali, se vi fosse stata disponibilità ad arrivare ad un obbligo di esplicitazione e dichiarazione delle spese elettorali effettivamente sostenute dai candidati o dai loro eventuali sostenitori, nonché se si fosse pervenuti ad un controllo e ad una regolamentazione per legge dell'uso degli spazi temporali nelle varie reti televisive private da parte di candidati e forze politiche.

In conclusione, al di là del voto che esprimeremo sui singoli provvedimenti, rimane il nostro giudizio fortemente critico per l'insufficienza della proposta del Governo e delle forze di maggioranza ad attuare scelte che, partendo dal riconoscimento che oggi per varie ragioni il voto non è sempre libero da inammissibili condizionamenti, permettano di soddisfare pienamente il libero diritto alla espressione del voto. Questo è possibile, a nostro avviso, solo avviando seriamente ed effettivamente un processo di compiuta riforma delle istituzioni e del sistema elettorale (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, signor ministro dell'interno, signor sottosegretario, cari e scarsi colleghi presenti, ho sempre inteso dire che un tipico modo di esprimersi dei mafiosi consiste nell'affermare che in Sicilia la mafia non c'è.

Non vorrei trarre da questa affermazione ulteriori considerazioni in ordine alla natura di uno dei provvedimenti di cui voglio parlare, quello relativo alla limitazione dell'elettorato passivo che fa parte di questo stravagante pacchetto posto in discussione in cui si mettono assieme i problemi dell'eccesso di liste nella città di Roma e quelli dell'elettorato passivo del resto dell'Italia.

Dico ciò, signor ministro dell'interno, perché questo vostro provvedimento antimafia (perché è vero o non è vero, signor relatore, che questo è un provvedimento antimafia?) per avventura, però, non si applica alla Sicilia.

**VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno.** Onorevole Mellini, c'è un accordo...

**MAURO MELLINI.** Sì, c'è un accordo, ma c'è anche una legge. E non solo, signor ministro dell'interno. Si tratta di un provvedimento....

**VALDO SPINI.** Ma lasci parlare il ministro, onorevole Mellini: ha una notizia interessante, un'informazione proprio di ora... Non la vuole sentire?

**VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno.** Onorevole Mellini, lei forse ha capacità di preveggenza! C'è un'intesa con il presidente della giunta regionale siciliana, per recepire nell'ambito della legislazione regionale in materia le norme sulla ineleggibilità di cui ora stiamo discutendo.

**MAURO MELLINI.** Benissimo, signor ministro dell'interno, però mi lasci finire; e visto il contingentamento dei tempi, è chiaro che questo tempo deve essere messo a carico del Governo e non a carico mio, signor Presidente.

**VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno.** Mi carico di tutto, onorevole Mellini!

**MAURO MELLINI.** Il provvedimento, comunque, a parte le intese (perché io conosco i progetti di legge e non conosco le intese, e d'altra parte l'intesa l'avete fatta con il presidente della giunta regionale siciliana ma bisogna vedere che cosa deciderà poi al riguardo l'assemblea regionale siciliana), non si applica alla Sicilia perché lo statuto della regione siciliana stabilisce che le elezioni dell'assemblea regionale siciliana si disciplinano con legge regionale; e d'altronde per quello che riguarda gli enti locali vi è competenza esclusiva della regione.

Ma non basta: una norma analoga, per quello che riguarda le assemblee regionali, è presente in tutti gli statuti delle regioni a statuto speciale. E c'è di più: lo statuto della regione Sardegna e quello del Friuli Venezia-Giulia stabiliscono che tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali sono eleggibili. Quindi, per norma di rilevanza costituzionale, tutte le limitazioni all'elettorato passivo che non abbiano carattere di incompatibilità (anche se si traducono in ineleggibilità temporanea in funzione di cariche ricoperte o di altro) non possono incidere sull'elettorato passivo nei casi in cui viceversa l'elettorato attivo rimanga indenne e si abbia quindi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali della regione (e ciò vale anche nel caso della limitazione per indegnità: perché di questo si dovrebbe trattare).

A mio avviso basterebbe questa considerazione per dubitare anzitutto dell'opportunità e della tempestività di una simile misura. Mi pare infatti che discutere di un provvedimento antimafia rimettendosi poi all'assicurazione di un presidente della giunta regionale, che non dispone...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.  
C'è la Calabria, c'è la Puglia!

MAURO MELLINI. Benissimo, c'è la Calabria e c'è la Puglia, per cui abbiamo mafia e mafia e voi farete delle distinzioni.

Ma io ritengo che, una volta che si sia arrivati a prevedere norme di carattere eccezionale — perché tali esse sono — sia certamente strano e stravagante che esse facciano poi discriminazioni di non poco conto. Quando vi troverete di fronte a questi problemi vedrete che finiranno per intaccare la credibilità del provvedimento.

Io credo che non ci si possa fermare, sul piano della costituzionalità, alla questione dei limiti posti dal diverso regime per alcune regioni a statuto speciale. Qui si afferma e si stabilisce una regolamentazione della perdita dell'elettorato passivo diversa da regione a regione e si stabilisce altresì una regolamentazione dell'elettorato passivo per gli organi elettivi delle

regioni, delle province e dei comuni che non fa salva la competenza delle regioni stesse per quello che riguarda gli enti locali. Per quanto attiene alla regione Sicilia tale competenza è demandata alla legge regionale.

Vi è inoltre la previsione della privazione dell'elettorato passivo in conseguenza di sentenze non passate in giudicato. Non si può affermare che la Costituzione preveda l'esclusione dell'elettorato attivo in forza di sentenza perché — lasciatemelo dire — è addirittura superfluo ricordare che la sentenza dev'essere sempre passata in giudicato: quando la legge parla di sentenza, in qualunque caso, si riferisce alla sentenza passata in giudicato, cioè a quella definitiva. Non vi è ombra di dubbio al riguardo.

Viene quindi leso il principio della titolarità del diritto di elettorato passivo, salvo i casi di sostanziale incompatibilità, ancorché riaffermati con il criterio della ineleggibilità in funzione di particolari cariche. Ci si riferisce a magistrati, militari, come anche ai casi di ineleggibilità a membro del Parlamento per coloro che siano già membri dei consigli regionali. Ma queste sono situazioni di natura diversa perché, come sottolineava il relatore, sono rinunciabili e non imposte, come nel caso di sentenze o provvedimenti di questo tipo.

Introdurre il concetto che si possa procedere alla privazione del diritto di elettorato passivo in forza di provvedimenti giudiziari che non abbiano il carattere della definitività, cioè che non siano passati in giudicato, è certamente questione gravissima, che intacca un principio costituzionale, perché comporta l'effetto più grave in relazione allo *status* del cittadino. La privazione del diritto di elettorato passivo in conseguenza di sentenza non passata in giudicato è effetto di una gravità eccezionale.

Né basta questo, perché le disposizioni al nostro esame prevedono un altro aspetto certamente stravagante, che comporta la lesione del disposto dell'articolo 3 della Costituzione.

Avete posto in essere un certo meccani-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

smo, evidentemente perché non ve la siete sentita di stabilire semplicemente la privazione del diritto di elettorato passivo. Se aveste stabilito solo ciò, non avreste avuto bisogno poi di affermare qual sia la conseguenza del sopravvenire di condizioni di questo tipo nei confronti di colui che si trovi già investito di una di quelle cariche per le quali viene previsto il divieto di candidatura o di nomina.

Voi avete stabilito in questo vostro disegno di legge che se sopravviene una delle cause di ineleggibilità che sono state considerate non si ha, come logica conseguenza, la perdita dell'elettorato passivo e quindi l'automatica decadenza dalla carica ricoperta, bensì la sua sospensione.

Ecco allora che ci troviamo dinanzi ad una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Se infatti io vengo raggiunto da un provvedimento giudiziario, o comunque vengo rinviato a giudizio prima delle elezioni, sarò ineleggibile. Diversamente, nei confronti di Tizio, per il quale il magistrato ha avuto un occhio di riguardo emanando un provvedimento giudiziario dopo la sua elezione, si avrà una semplice sospensione dalla carica; in altre parole, Tizio conserverà la possibilità di tornare ad esercitarla in caso di assoluzione.

Da qui una situazione di disparità di trattamento. In alti termini, non è possibile ritenere che una stessa conseguenza sia definitiva per un soggetto, il quale non potrà essere eletto per la durata dell'intera legislatura, e non per un altro, nei cui confronti si avrà invece un provvedimento di sospensione dalla carica.

ALDO RIZZO. La sospensione ha valore provvisorio, fino al momento della sentenza.

MAURO MELLINI. Certo, ha valore provvisorio; ma con riferimento a ciò di cui sto parlando acquista valore definitivo. La conseguenza sarà che le liste elettorali verranno fatte dai procuratori della Repubblica...

ALDO RIZZO. Ma sotto il profilo degli effetti la situazione...

MAURO MELLINI. Non è vero! È sufficiente, infatti, che io venga a trovarmi nella condizione qui considerata un mese o addirittura un giorno prima delle elezioni perché sia definitivamente escluso. Successivamente, certo, avrò la possibilità di ristabilire una determinata situazione, di sfuggire determinate conseguenze, o per lo meno di farle cessare.

Vorrei ora soffermarmi sul merito della normativa in esame. Gli stessi sostenitori di questo provvedimento ne hanno ammesso il carattere di straordinarietà.

È vero, signor ministro dell'interno, che l'ascolto non è stato contingentato, mentre lo è stata la parola...!

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È colpa mia! Onorevole Mellini, ha questa sensibilità radicale di accettare le mie scuse?

MAURO MELLINI. Per carità!

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Stava parlando di ciò di cui sta parlando lei!

MAURO MELLINI. Signor ministro, vorrei metterla in condizione di fare ulteriori commenti anche su quanto dirò più avanti.

Il problema della straordinarietà è sostanzialmente ammesso da voi che sostenete tale normativa.

Dobbiamo allora fare due considerazioni. La prima è relativa alla questione concernente la mafia e la corruzione della pubblica amministrazione. Nell'ambito di un discorso di lotta alla mafia, si dovrebbe dire che la normativa in esame ha come obiettivo quello di combattere la corruzione della pubblica amministrazione, in quanto sono previste cause di ineleggibilità o di sospensione in relazione a reati compiuti contro la pubblica amministrazione.

Io non sono convinto, signor ministro, che il problema sia tanto quello della collusione tra politica e mafia, tra amministrazione e mafia. Il problema, signor ministro, è molto più grave, e riguarda la

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

concorrenza esistente tra certi ambienti politico-amministrativi (ambienti burocratici, che esercitano il potere) ed ambienti propriamente mafiosi, quelli della mafia della lupara, con ricorso a metodi che, a parte l'uso della lupara e i momenti di collusione, comportano situazioni concorrenziali.

Obietterete che occorre preoccuparsi anche dei reati contro la pubblica amministrazione. Ebbene, signor ministro, ci si preoccupa di questi reati anche con riguardo alla provvisorietà della condizione in cui ci si venga a trovare in relazione, da una parte, all'imputazione ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale e, dall'altra, ad una condanna, ancorché di primo grado. Si sostiene che si tratta di diverse situazioni, perché corrispondenti a diversa pericolosità.

Desidero innanzitutto rilevare che anche l'esclusione dall'elettorato attivo di colui che è sottoposto a misure di prevenzione è un fatto incivile ed assurdo. Si tratta di misure di prevenzione che, come è scritto nella legge, possono essere applicate a coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni mafiose (non si comprende per altro perché non si faccia riferimento a chi sia raggiunto da prove documentali); e questo non può determinare — anche quando vi sia provvedimento definitivo — la perdita dell'elettorato attivo. La misura è in contrasto con la Costituzione: la legge parla di sentenza penale o di caso di indegnità, e non si può essere indegni per fondati indizi. Non si può dire che una persona è indiziata di essere indegna o è indegna perché indiziata di qualcosa, da questo o quel procuratore della Repubblica!

Prima di passare al problema dei reati contro la pubblica amministrazione, desidero sottolineare, signor ministro, che il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (attribuito a volte calunniosamente anche a parlamentari), per le sue caratteristiche di indefinitezza, risponde a quella figura che la Corte costituzionale definisce come «fattispecie penale apparente». Se vi è una definizione di reato assolutamente impalpabile e tale da non essere mai certa

questa è quella relativa all'articolo 416-bis. Non parliamo poi dell'ipotesi di applicazione delle misure di prevenzione a fronte di semplici dati indiziari!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

MAURO MELLINI. I reati contro la pubblica amministrazione, a tutti i livelli — non mi riferisco soltanto al politico che commette reati contro la pubblica amministrazione, ma anche ai pubblici ufficiali — hanno un fatturato probabilmente superiore a quello della mafia e hanno un'enorme incidenza sulla vita del paese. E un numero minimo di persone incappa in questa condanna superiore ai sei mesi. Qual è la selezione? Quand'è che si procede e si condanna? Se giudichiamo questa situazione attraverso i deliberati della Camera relativi alle autorizzazioni a procedere, devo dire che spesso la Camera ha giustamente negato — anche se talvolta è stata indulgente — l'autorizzazione a procedere, perché quando siamo stati chiamati a decidere su nostri colleghi abbiamo potuto riscontrare la sussistenza del *fumus persecutionis*, e molto spesso si trattava di reati contro la pubblica amministrazione. In quei casi, se non ci fosse stato il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, avremmo visto lo stesso soggetto rinviato a giudizio, giudicato (e molto spesso si trattava di persone già giudicate in precedenza) e condannato in quanto autore di un reato contro la pubblica amministrazione commesso da pubblici ufficiali. Situazioni di tal genere si sono verificate nei confronti di nostri colleghi e li avrebbero resi ineleggibili.

Vorrei soffermarmi sul carattere eccezionale dell'intervento della magistratura nel caso di reati contro la pubblica amministrazione e sul carattere persecutorio, di cui abbiamo spesso sentito parlare in questa sede. È il caso del procuratore della Repubblica che ha voluto fare la campagna elettorale emettendo il mandato di cattura o l'ordine di comparizione nei confronti di un soggetto o di un altro; perché vi sono procuratori della Repubblica che vo-

gliono occuparsi dell'amministrazione e che magari decidono l'equilibrio fra le correnti del partito di maggioranza a colpi di comunicazioni giudiziarie. Tutto ciò avviene in condizioni tali che l'eccezionalità dell'intervento permette di effettuare una selezione negativa, che causa ingiustizie. Si può dire infatti che ogni intervento dell'autorità giudiziaria diventa ingiusto quando è assolutamente eccezionale.

Da un lato, quindi, si avrà il mito della mafia. Anche questa è una norma di guerra: dopo la guerra civile americana, ad esempio, nel sud vennero effettuate privazioni in massa del diritto elettorale. Non si può continuare a parlare di guerra contro la mafia, perché la guerra si svolge in un territorio e colpisce determinate popolazioni; nelle guerre muoiono donne e bambini e si bombardano le città; la guerra implica necessariamente misure indiscriminate, e questa è la dimostrazione che si arriva a provvedimenti indiscriminati. La criminalizzazione del nemico è una necessità della guerra: il nemico è colui che ci si trova di fronte, e poco importano le sue personali responsabilità. Il principio della responsabilità personale cade quando si parla di guerra e quando se ne occupano i giudici, che non parlano né hanno mai parlato di guerra alla corruzione della pubblica amministrazione.

Io sono ben lieto di questo fatto, ma non possiamo non prendere atto che tali norme, così abborracciate e discusse a pacchetti, provocano necessariamente la caduta dei valori della responsabilità personale ed un'atmosfera particolare.

È evidente che abbiamo delle situazioni gravissime nel Mezzogiorno, ma la realtà è che voi continuate a muovervi sempre seguendo la stessa logica e che non volete arrivare alla riscoperta della responsabilità personale e della persecuzione individuale dei crimini. Il reato associativo, le misure di prevenzione, gli indiziati ritornano dappertutto: ritornano nelle disposizioni propriamente penali, e le fate passare anche tra le disposizioni elettorali. Questa è la riconquista della credibilità dell'amministrazione pubblica nel sud! Io mi chiedo con quale coraggio noi stabi-

liamo dei criteri di ineleggibilità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; e sottolineo che è una ineleggibilità che non viene estesa ai deputati ed ai senatori. Certamente questo è un aspetto abnorme.

Ritengo opportuno in questo momento svolgere alcune considerazioni su quello che è più propriamente il merito di questa legge. Si è cercato in qualche modo di avere quel dato di certezza che è necessario? Quando si parla di ineleggibilità infatti non ci si può rimettere a dati discrezionali.

Ipotizziamo che si celebri, ad esempio, un processo in cui è imputato il presidente di una regione. Per quanto riguarda la pena edittale, è opportuno sottolineare che il gioco delle attenuanti e delle aggravanti consente una graduazione della pena. Un tribunale potrà, infliggendo una condanna di cinque mesi e venti giorni, salvare una regione a statuto speciale se tale previsione verrà estesa a questa, oltre alle regioni a statuto ordinario. A questo punto il tribunale potrà far fuori il presidente, una giunta, una maggioranza, oppure, se infliggerà una condanna di cinque mesi e venti giorni, non la farà fuori, come avverrebbe invece nel caso di una condanna di sei mesi e dieci giorni.

È mai possibile che con un provvedimento non definitivo e con la misura dell'entità nell'ambito di poteri discrezionali di un tribunale, in una fase non definitiva di un procedimento, si determini la sorte di un'amministrazione regionale? E non solo di un'amministrazione regionale, magari anche, ad esempio, di un'amministrazione circoscrizionale.

Come mai nel determinare ed individuare alcuni degli speciali reati per i quali è previsto un ampliamento di questa esclusione, come nel caso di traffico di droga, non avete saputo individuare una norma? Voi infatti parlate di traffico di droga, quando la legge fa una fattispecie unica di detenzione, traffico, scambio, importazione, esportazione. Infatti l'imputazione prevista nell'articolo è unica! E quando si emettono i mandati di cattura o i mandati di comparizione o i rinvii a giudizio,

molto spesso si abbonda, per aver importato, esportato, o commerciato, o comunque detenuto! Grazie alla nuova legge, infatti, un soggetto imputato di aver detenuto due dosi giornaliere risulterà ineleggibile e sarà la bilancia del perito a stabilire se vi sia un eccesso rispetto alla dose giornaliera. Dato che la fattispecie è unica — anche se il pudore ha fatto sì che non si sia parlato di mera detenzione — un eccesso rispetto alla dose giornaliera comporterà l'ineleggibilità!

Voi potete forse stabilire che la sorte di organi importanti per la vita amministrativa e politica di questo paese sia rimessa a determinazioni del genere? Non voglio dire altro, ma non mi meraviglia questa incongruenza; ce ne sono certamente molte altre e ne parleremo a proposito dei singoli articoli, come e quanto ci permetterà di fare questa incredibile e vergognosa forma di discussione: le leggi si fanno a pacchi! Potremo parlarne se il contingentamento dei tempi, della ragione e delle ragioni ce lo consentirà! Ma ad ogni modo troveremo certo altre incoguenze, pur se mi sono limitato a quelle di cui ho parlato.

La conclusione è questa: voi siete presi nella spirale conseguente alla necessità di coprire il fallimento di una strategia antimafia. Mi dispiace che non sia presente il ministro dell'interno; io non sono un sostenitore del Governo — non lo sono mai stato —, ma devo dire che la colpa delle fallimentari strategie antimafia che si sono avute nel nostro paese (fallimentari quanto meno nei risultati, ma quando ciò avviene non andare ad indagare sulle cause e non avere il coraggio di rivedere l'impianto di meccanismi che hanno prodotto tali risultati è certamente colpevole) non è solo dei governi. Vi sono anche responsabilità del Parlamento, accanto a quelle del Governo, rappresentate dall'omissione e dalla tolleranza di forme di supplenza di altri poteri.

Dovremo occuparci di quel vergognoso provvedimento — grazie al quale dobbiamo vergognarci di fronte a Michele Greco — che prevede il mandato di cattura per decreto-legge; è una vergogna di

fronte a tutto il mondo ed anche a coloro che sono i destinatari di quel provvedimento, non mi interessa chi siano! Anche queste sono forme di fallimento della giustizia dell'emergenza, di una strategia antimafia fondata sulla piovra, sulla pretesa di colpire non i reati ma l'associazione, non i delitti ma le ricchezze che queste hanno prodotto, trascurando tutto il resto e abbandonando il terreno dello scontro immediato con il delitto nel momento in cui viene commesso. I pentiti, i maxiprocessi, le misure di prevenzione, la legge Rognoni-La Torre, le confische (quelle che producono la «cassa del settentrione», per cui il denaro della mafia va al nord ed insieme ad esso anche quello dei cittadini, che ad un certo punto, tra i rischi della mafia e quelli dell'antimafia, mandano il denaro al nord molto spesso per canali che sono essi stessi mafiosi, per cui va al nord anche il potere) sono tutti aspetti di una fallimentare strategia antimafia.

Essa è stata certamente determinata da questi cialtroni di sociologi e dai magistrati in vena di supplenze e di esibizionismo, nella tolleranza di una classe politica che ad un certo punto delega perché trova comoda la supplenza altrui. Si tratterà di responsabilità, di *culpa in omittendo*, possiamo chiamarla come vogliamo.

Però a questo punto siamo in una fase nella quale la classe politica, la maggioranza ed il Governo cercano di recuperare credibilità e di inserirsi in questo tragico gioco di reazioni demagogiche, per altro naturali e comprensibili, e di reazioni di rabbia a fronte del diffondersi della criminalità e del suo potere. Il Governo interviene per coprire ed accettare, facendo propria la situazione fallimentare, anche nel caso in cui essa sia determinata da altri. In realtà, così non si dà luogo al ripensamento ed al riesame dei dati di fondo. Altro che leggi antimafia di questo tipo, per tornare alle misure eccezionali! Così si determina sempre di più nella gente la convinzione che alla prepotenza della mafia lo Stato riesce soltanto a contrapporre altra forme di prepotenza, che sono anche manifestazione di debolezza e di servilismo.

Occorrerebbe rivedere dalle fondamenta una serie di scelte, naturalmente dopo aver proceduto ad una verifica. Nessuno ha le soluzioni in tasca, né io pretendo di insegnare alcunché. Pretendo però di affermare che in queste condizioni e con i risultati che conosciamo è necessario rivedere e ridiscutere tutto. Bisogna essere capaci di farlo, non si può andare avanti sulla base dell'attuale retorica antimafia che in quanto tale, è sempre più collegata alla guerra...

In questa sede abbiamo discusso della guerra e della pace, ma non abbiamo parlato di un ricorso abusivo e pericoloso al concetto di guerra contro la mafia. La guerra è retorica; la guerra ha necessità di retorica e questa è negazione di verità. Ciò non può comportare giustizia, rappresenta anzi la sconfitta della giustizia: ed uno Stato non può che fondarsi sulla giustizia.

Che cosa otterrete andando nella direzione verso la quale siete avviati? E che cosa avete ottenuto?

Questa classe politica dovrebbe costituire, con la sua capacità di rappresentare i valori positivi dello Stato e della legalità nelle zone infestate e devastate dalla criminalità, un punto di riferimento e un dato di speranza. Voi pretendete di dare a questa classe politica una sua credibilità introducendo norme sulla base delle quali tutto va bene se un certo soggetto non è stato condannato. Il problema non è quello di essere stati sottoposti o meno a determinati provvedimenti, ma concerne la sostanza dei provvedimenti stessi. L'unico risultato sarà la creazione delle figure degli impuniti e degli «intoccabili»! Coloro che continuano ad esercitare un potere ed uno strapotere amministrativo, con sistemi molto spesso mafiosi che — state tranquilli — non vengono osteggiati da alcuno! Costoro hanno impiantato in questo modo il loro potere.

Credete che il problema degli appalti sia solo una questione di mafia? Ma allora non consideriamo le tangenti politiche! Per certi ambienti politici la mafia ha la responsabilità di non pagare la tangente, prima ancora che quella di esercitare la

violenza per risolvere certi affari e certe questioni.

Credete di ottenere qualche risultato, con il cosiddetto codice di comportamento nelle elezioni politiche? Si fa una conferenza stampa e parla il presidente della Commissione antimafia: ma che c'entra il presidente della Commissione antimafia in presenza di un documento che dovrebbe rappresentare un accordo fra i partiti? Il codice di comportamento dovrebbe essere lineare e chiaro: mi sembra però che di linearità e di chiarezza nelle norme al nostro esame ed in quelle del codice di comportamento ve ne sia ben poca. Un codice di autoregolamentazione, non avendo il riscontro di una decisione e di un'interpretazione da parte di chicchessia, dovrebbe essere di una chiarezza esemplare; ma ciò non si verifica certo nel nostro caso.

Ma voi credete che, avendo proclamato l'esistenza del codice di comportamento, le forze politiche si autoassolvano per le malfatte di chi non è incappato o ha il potere di non incappare in certe situazioni? Parliamoci chiaramente, il potere non è soltanto politico, ma vi è anche quello della magistratura e vi sono le situazioni delle quali vi ho parlato in precedenza. Vi sono procuratori della Repubblica che hanno fatto e fanno politica nelle loro circoscrizioni. E la faranno ancora di più quando saranno state varate le norme al nostro esame.

Potremmo affermare che in questo modo la classe politica si è autoassolta: la classe politica, i partiti politici hanno stabilito e votato la norma con la quale una persona condannata a sei mesi e un giorno è esclusa dai consigli regionali, provinciali, mentre quella condannata a cinque mesi e ventotto giorni rimane in tali organismi.

Non è questo il problema, che è invece relativo ai contenuti, ai comportamenti, all'atteggiamento nei confronti della gente. Dobbiamo allora rilevare che si tratta di miserabili espedienti. Si viola la Costituzione per lasciare le cose esattamente come sono. In nome dell'emergenza anticrimine si viola la Costituzione e i risultati saranno assolutamente nulli se non

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

assolutamente negativi. Saranno negativi perché lo stesso fatto della violazione della Costituzione di per sé è un elemento particolarmente grave e non può non lasciare nella gente la bocca amara. Spesso, poi, vengono fatte talune equiparazioni delle quali ci lamentiamo.

Bocca è personaggio importantissimo della crociata contro il sud, dell'identificazione tra mafia e sud; si parla di «sicilianità», di «calabresità», del fatto che la «sicilianità» di Carnevale, che la «calabresità», impediscono di reagire contro la mafia. Ma cosa dice in sostanza Bocca? Egli dice esattamente che la gente non ha la capacità di respingere certi fenomeni e di stare dalla parte dello Stato contro la criminalità, contro la mafia.

Darete credibilità allo Stato con le disposizioni relative all'eleggibilità? O tutto ciò servirà a colpire eventualmente qualche candidatura debole, qualche corrente perdente? Non si trasformerà semplicemente in una forma di poco commendevole legittimazione di chi, grazie all'eleggibilità, potrà restare da una parte, in una banda, rispetto a chi ne verrà escluso, in forza di determinati provvedimenti? Ma, all'indomani delle elezioni, dopo che saranno stati cacciati dalle liste determinati candidati, e che si sarà arrivati a certe soluzioni, a certi dati provvisori, che cosa dirà la gente, che senso avrà della legittimità, della certezza del diritto, della quale già si dubita per la sommarietà della giustizia che ormai imperversa e che volete, che approfondite, per la quale ricorrete a parodie di interventi legislativi che ci fanno vergognare per il modo in cui ogni certezza del diritto viene cancellata?

Queste sono le considerazioni da fare. Io credo stiano maturando eventi e momenti molto gravi per il Mezzogiorno; non si è infatti compreso che una serie di provvedimenti, di atteggiamenti e di ingiustizie possono giustificare teorie pericolose, per le quali il sud può divenire oggetto di attività persecutorie. Norme che dovrebbero essere fondamentali, salvifiche per il meridione potrebbero in tal modo trasformarsi in disposizioni persecutorie per intere regioni.

La ricaduta di gran parte dei provvedimenti antimafia si aggiungerà all'azione devastante della mafia stessa, per devastare ulteriormente il sud. Non desidero atteggiarmi a Cassandra, non sono un profeta, ma credo che la ragione ci consenta di ritenere che l'applicazione nel sud di queste norme offrirà esempi assai poco commendevoli della funzione dello Stato. Tali norme rappresenteranno un alibi: la copertura di una sconfitta e di un disastro dei quali voi, ma non solo voi, siete certamente responsabili. Forse a voi spetterà la più grave responsabilità: quella di aver coperto, oltre alle vostre, anche le colpe altrui. Non è una responsabilità di poco conto (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, premetto che con il mio intervento mi soffermerò sui contenuti della proposta di legge n. 5220, di cui sono firmatario, e del disegno di legge n. 5428, concernenti le cause di ineleggibilità, fusi nel testo unificato della Commissione.

Credo sia anzitutto doveroso dar atto al relatore, onorevole Cardetti, ed al sottosegretario Spini di aver operato con proficuo impegno, ricercando le necessarie intese senza chiusure preconette, per la definizione dei contenuti del testo unificato licenziato dalla Commissione. Credo altresì che si debba dare atto alla I Commissione (affari costituzionali), ed in particolare al suo presidente, di aver dimostrato, con la sollecita approvazione del testo, un'alta sensibilità morale e politica.

Ritengo che la previsione di norme che escludono la candidabilità e la eleggibilità di mafiosi e corrotti negli organismi della rappresentanza democratica meriti ampia approvazione. Una tale riforma è in grado di garantire un più corretto funzionamento degli istituti dell'autonomia locale contro la pratica, purtroppo assai diffusa, dell'illegalità e dell'uso perverso del pubblico potere. Dà una seria risposta ad una

fondamentale esigenza, quale quella della moralizzazione della vita pubblica, che oggi è fortemente sentita dalla gente e che nel nostro paese ormai costituisce il nodo centrale della questione democratica.

Da tempo assistiamo ad una disaffezione crescente dei cittadini verso i partiti, ad una fuga dalla politica, ad un distacco preoccupante tra paese reale ed istituzioni, di cui l'aumento dell'astensionismo in occasione delle consultazioni elettorali e credo in qualche modo il consenso espresso alle leghe rappresentino una chiara testimonianza.

Alla base di tale malessere democratico c'è il verificarsi di tanti scandali, di molti episodi di malcostume e di disonestà amministrativa. È convinzione diffusa tra i cittadini che lo sfruttamento del potere e delle risorse pubbliche, che la pratica delle tangenti negli appalti e nei finanziamenti, che la combutta di amministratori corrotti con cosche mafiose e criminali sono ormai una costante regola nel modo di operare di tanti organismi della rappresentanza popolare.

Del resto, vicende come quella che vede oggi coinvolto il comune di Milano rendono evidente che l'affarismo politico-mafioso non è più una esclusiva prerogativa delle province meridionali e che anche in regioni ed in città di alta tradizione democratica, qual è certamente Milano, la mafia riesce a penetrare nei gangli del potere legale ed a realizzare i suoi loschi interessi.

Tali fatti non possono essere archiviati come se si trattasse di isolati, seppur gravi, fenomeni di malcostume: sarebbe un grave ed imperdonabile errore, perché, anche con riferimento alla vicenda di Milano, non può essere dimenticato che l'affarismo politico mafioso in tanto può esprimersi in quanto a monte esistono adeguati canali di collegamento e quindi vaste e consolidate complicità.

Pertanto l'inquinamento mafioso non può esser visto come un fatto episodico e limitato ai protagonisti della vicenda, così come non va dimenticato a mio avviso che la penetrazione della mafia nei punti di comando degli enti locali e i suoi raccordi

con gli amministratori provocano anche nel mondo degli affari condizionamenti e perverse alleanze che danno alla mafia un ruolo di protagonista nella vita economica locale.

Siamo quindi di fronte ad un effetto devastante del quale occorre avere tutta la consapevolezza, perché, come sa bene chi vive in località dove la morsa della mafia è più forte ed estesa, il vero punto di forza del potere mafioso non risiede tanto nella sua efferatezza criminale o nel suo elevato potenziale intimidatorio, quanto nell'insieme di complicità e coperture politiche di cui gode, nella sua estesa infiltrazione nel tessuto istituzionale.

Ed infatti proprio i collegamenti con il mondo politico, istituzionale ed economico aumentano il potere di aggregazione e l'arroganza delle cosche, rafforzano la capacità di espansione degli interessi mafiosi, aumentano il livello dell'inquinamento, producono lo scetticismo e l'arretramento della gente onesta, fanno in buona sostanza della mafia un potere, uno stato nello Stato, come più volte è stato detto, con gravi ripercussioni nella vita democratica.

Questo è già un dato di tante province meridionali e dovrebbe esser chiaro che se la presenza e l'inquinamento mafioso all'interno degli organismi degli enti locali dovessero continuare ad estendersi su tutto il territorio nazionale (come già accade) la vita democratica dell'intero paese rischierebbe di essere seriamente minacciata.

Dinanzi a tale grave pericolo e alle cause che lo determinano dovrebbe essere parimenti chiaro che è illusorio ritenere che contro la mafia sia sufficiente un'attenzione e un impegno che guardino esclusivamente al versante giudiziario e repressivo. Se non si pongono vari argini alla penetrazione della mafia nelle strutture del pubblico potere, se non si spezza quel cordone ombelicale che lega mafia e politica, non saranno certamente dieci o cento processi, non saranno le condanne o la permanenza in carcere di boss mafiosi a debellare la mafia.

L'esperienza ci dice quanto sia difficile

per non dire impossibile fare verità e giustizia sulle combatte politico-mafiose; e il maxiprocesso di Palermo, nonché le notizie relative all'altra istruttoria chiusa presso la procura della Repubblica di Palermo ne sono una chiara prova. Allo stesso modo non si può dimenticare che anche dal carcere la mafia è in grado di esprimere tutto il suo potenziale criminale. E allora occorre operare a monte e porre tutta la doverosa attenzione su quegli organismi nei quali la mafia riesce ad infiltrarsi ed occorre adottare, prima che sia troppo tardi, tutti i necessari rimedi per una benefica opera di disinquanamento.

Ben si comprende allora la fondamentale importanza di una riforma, quale quella di cui oggi discutiamo, diretta ad evitare l'accesso alle cariche elettive di mafiosi o loro prestanome e di soggetti che, per la verificata disponibilità ad abusare del pubblico potere, costituiscono un serio pericolo per il corretto funzionamento delle istituzioni. Questi oltre tutto si pongono come il facile canale attraverso il quale la mafia può realizzare la sua opera di penetrazione.

Di tutto ciò la Commissione parlamentare antimafia ha dimostrato di avere grande consapevolezza e non ha esitato a dare un suo contributo attraverso la predisposizione di un codice di comportamento, di autoregolamentazione al quale i partiti dovrebbero attenersi al momento della scelta dei candidati. Questo codice è già stato posto all'attenzione dei responsabili nazionali di alcuni partiti e ricalca in buona sostanza i contenuti del testo che oggi è al nostro esame.

Sull'osservanza delle raccomandazioni formulate dalla Commissione parlamentare antimafia non credo sia consentito coltivare soverchie illusioni. Ed il primo ad affermare ciò è proprio il presidente di quella Commissione, senatore Chiaramonte, perché un codice deontologico non basta a garantire il non approdo di mafiosi e di corrotti alle cariche elettive. Esso non è vincolante ed i partiti, soprattutto nei loro organismi nazionali, non sempre sono in grado di controllare e verificare le desi-

gnazioni effettuate a livello locale, specie nelle zone a più alta densità mafiosa. Per effettuare una reale opera di bonifica occorrono rimedi più efficaci e la strada da seguire non può che essere quella di fissare con legge chiari divieti da elevare a cause di ineleggibilità.

Alla suddetta esigenza corrisponde il testo legislativo in esame, in base al quale non possono accedere alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale o ad altri incarichi all'interno della realtà locale coloro che sono stati già condannati con sentenza passata in giudicato per un reato contro la pubblica amministrazione o per altro grave delitto, nonché quanti sono stati rinviati per associazione mafiosa, per traffico di droga o di armi.

Qualche collega ha sollevato riserve sulla costituzionalità delle norme proposte; mi sembra quindi opportuno spendere qualche parola sul punto. Credo sia anzitutto da chiarire che non è sostenibile la tesi secondo la quale la capacità elettorale, riguardando uno dei diritti politici fondamentali del cittadino, non può soffrire limiti oltre quelli espressamente previsti dalla Costituzione. È facile rilevare che proprio dal complesso delle norme costituzionali emerge evidente che l'elettorato passivo è configurato come un diritto che ben può subire delimitazioni per legge. Già per gli uffici di senatore e deputato, anche se gli articoli 56 e 58 della Costituzione richiedono l'età come unico requisito per l'eleggibilità, altri limiti possono essere posti dal legislatore ordinario, considerato che il successivo articolo 65 demanda espressamente alla legge la possibilità di determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità per i due uffici.

Più in generale, e quindi anche con riferimento alle cariche elettive negli enti locali, va detto che la Costituzione non individua l'istituto dell'elettorato passivo come una fattispecie definita, in quanto consente la previsione normativa di condizioni che possono delimitare l'eleggibilità. La riserva di legge prevista dall'articolo 65 è infatti un principio che in materia di elettorato passivo è considerato dalla stessa Costituzione di portata generale, e quindi

applicabile a qualsiasi carica elettiva. Basta ricordare che, per l'ufficio di consigliere regionale, l'articolo 122 della Costituzione sancisce espressamente che il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con legge della Repubblica, e che l'articolo 51 della stessa Costituzione, nel proclamare che tutti i cittadini hanno diritto di accedere agli incarichi pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, precisa tuttavia che un tale diritto è riconosciuto nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge.

Emerge pertanto in maniera evidente che il costituente ha lasciato al legislatore ordinario il compito di individuare le condizioni soggettive in presenza delle quali può essere escluso l'elettorato passivo. In piena aderenza con tale dettato la Corte costituzionale, giudicando su disposizioni legislative emanate da regioni a statuto speciale, ha più volte ribadito il diritto dello Stato e della regione (sempre che abbia competenza in materia elettorale) a fissare con legge cause di ineleggibilità.

Le pronunce di ineleggibilità costituzionale, che pure vi sono state, hanno riguardato ben altro aspetto, e precisamente la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 51, in base al rilievo che proprio in tema di cause di ineleggibilità le norme regionali possono essere in contrasto con quelle vigenti su tutto il territorio nazionale solo se ampiamente giustificate da particolari e specifiche situazioni locali. È fuori di dubbio, quindi, che è perfettamente coerente con il sistema costituzionale una legge dello Stato che individui specifiche cause di ineleggibilità.

Non va dimenticato, del resto, che già le leggi vigenti prevedono, con riferimento alle stesse cariche elettive oggetto del testo al nostro esame, numerose cause che sono ostative alla eleggibilità. Certo, nella materia di cui trattasi il legislatore ordinario deve muoversi con molta prudenza perché, come ha avuto modo di affermare la Corte costituzionale, non si può dimenticare che l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione, e che il legislatore deve rigorosamente rispettare il principio della tassatività, attraverso una chiara e delimi-

tata indicazione delle cause che escludono l'elettorato passivo, non essendo ammissibile l'estensione del divieto ad altre situazioni non espressamente previste. Nel rispetto di tali regole, il legislatore può configurare nuove ipotesi di ineleggibilità, sempre che esse siano chiaramente indicate e circoscritte e che trovino ampia giustificazione; il che accade quando mirano a tutelare la libertà di voto sancita dall'articolo 48 della Costituzione o il corretto ed imparziale funzionamento degli organismi della rappresentanza democratica, principi entrambi costituzionalmente tutelati.

Quanto poi a quest'ultimo aspetto, e cioè il riferimento all'adempimento corretto delle funzioni nell'organismo della rappresentanza, io credo che meriti di essere ricordato che secondo una corrente di pensiero le cause di ineleggibilità dovrebbero esclusivamente mirare alla tutela della libertà di voto. Si sostiene cioè che quelle condizioni soggettive che mettono in pericolo il corretto e disinteressato adempimento del mandato elettivo dovrebbero essere annoverate non tra le cause di ineleggibilità ma nell'ambito delle incompatibilità, in quanto la potenziale conflittualità con l'incarico può nascere soltanto dopo l'elezione.

Una tale impostazione non mi sembra accettabile poiché segue una distinzione formale, per altro ancorata non alla natura dei due istituti ma piuttosto alle fattispecie concrete che allo stato della legislazione vigente configurano le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. È il caso di rilevare che le cause di incompatibilità, in considerazione della loro natura, in quanto cioè di norma consentono che il soggetto possa ricoprire l'incarico elettivo purché faccia venir meno, con un suo atto, (lo ricordava il relatore, onorevole Cardetti) la causa che determina l'incompatibilità, afferiscono a situazioni soggettive che mettono in discussione non già il rapporto tra il soggetto e l'incarico elettivo ma la compatibilità tra tale incarico ed altre situazioni giuridiche di cui il soggetto sia titolare. L'incompatibilità attiene cioè al rapporto tra diversi incarichi o uffici e non

mette in discussione l'idoneità del soggetto a ricoprire l'incarico, tant'è che la sua candidatura ed eleggibilità è ampiamente riconosciuta.

Ben diversa è la natura delle cause di ineleggibilità, per le quali hanno rilevanza situazioni soggettive ostative alle elezioni, e non solo a tutela della libertà di voto. La causa di ineleggibilità infatti, è correttamente configurata, anche nell'ipotesi in cui il soggetto sotto il profilo delle sue qualità morali e sulla base di dati oggettivi non dà la garanzia di un disinteressato adempimento dell'incarico elettivo. Pensare che tale secondo aspetto riguardi, come qualcuno sostiene, il sistema delle incompatibilità e non le cause di ineleggibilità vuol dire dare corpo ad una vera e propria stortura giuridica, perché, se è pur vero che al potenziale pericolo per la libertà di voto che motiva la causa di ineleggibilità non sempre corrisponde l'ulteriore pericolo che l'incarico sia esercitato scorrettamente (come, ad esempio, nel caso del magistrato che esercita *in loco* la sua funzione), è pur vero altresì che casi in cui la situazione conflittuale rispetto alla funzione trova fondamento, come nei casi previsti dall'articolo 1 del testo di cui discutiamo, nella inaffidabilità del soggetto, la causa ostativa deve essere inquadrata correttamente tra le cause di ineleggibilità. Questo può dirsi non soltanto perché nel caso in cui il soggetto è inaffidabile l'ineleggibilità è diretta anche a tutelare la libertà di voto; va soprattutto messo in evidenza che a ragionare diversamente si arriverebbe all'assurdo che il soggetto avrebbe diritto ad essere candidato e ad essere eletto per essere subito dopo dichiarato decaduto per l'esistenza dell'incompatibilità.

Quindi, le situazioni soggettive previste dall'articolo 1 del testo di legge in esame sono correttamente configurate come cause ostative alla candidatura ed alla eleggibilità. Ciò precisato, credo che nessun dubbio possa essere sollevato in ordine alla piena aderenza dei contenuti della norma ai principi costituzionali che informano la materia dell'elettorato passivo.

Ritengo vada subito detto che non può essere condivisa l'opinione di chi ritiene che la causa di ineleggibilità, in quanto comprime un diritto del cittadino, può fare riferimento soltanto a situazioni incontrovertibilmente verificate e che pertanto nel caso in cui — come nel testo in esame — viene data rilevanza ad una ipotesi di responsabilità penale è necessario (e lo ha sostenuto l'onorevole Mellini) che questa sia stata accertata in modo definitivo, con sentenza passata in giudicato.

Su questo punto, che certamente è di estrema delicatezza, io credo che occorra muoversi tenendo conto che, in materia di elettorato passivo e di cause di ineleggibilità, è necessario procedere ad un bilanciamento tra due opposti interessi, entrambi coperti da tutela costituzionale: l'interesse del cittadino all'accesso alle cariche pubbliche e il ricordato generale interesse a tutelare la libertà di voto ed il corretto ed imparziale adempimento dell'incarico elettivo. È chiaro che nel confliggere di tali due interessi la soluzione che il legislatore ordinario è chiamato ad adottare deve essere tale da soddisfare l'uno senza mortificare l'altro. A questa esigenza di necessario ed opportuno bilanciamento io credo che si ispiri il testo di legge che qui si discute. Ed infatti non è stata data rilevanza alcuna alla semplice imputazione e all'espletamento di indagini preliminari a carico del soggetto poiché tale scelta farebbe dipendere dal pubblico ministero, che è organo di parte, e dalle sue iniziative, che possono trarre origine anche da uno scritto anonimo calunnioso, la compromissione del diritto all'elettorato passivo.

Dinanzi a tali situazioni io credo che debba essere rimesso alla sensibilità morale e politica dei partiti valutare l'opportunità di una esclusione del soggetto dalla candidatura. E lo stesso deve dirsi per i casi in cui un soggetto è ritenuto — come si suol dire — «in odor di mafia» o vicino a cosche mafiose. Sarebbe assai grave, e certamente incostituzionale, pensare che la legge possa escludere l'eleggibilità sulla base di semplici, dicerie, illazioni, sospetti o soltanto in base ad una iniziativa del pubblico ministero che abbia deciso di effet-

tuare delle indagini preliminari, indagini che possono anche concludersi con un decreto di archiviazione.

Ma con pari fermezza deve essere respinta l'opposta soluzione e cioè quella di ammettere la causa di ineleggibilità solo nel caso in cui a carico del soggetto sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, poiché una tale scelta, considerati i tempi lunghi che sono richiesti per la definizione del processo penale, finirebbe con il vanificare del tutto le finalità che la riforma intende perseguire.

Il testo di legge in esame esclude entrambe le soluzioni estreme ed opportunamente richiede, per la sussistenza della causa di ineleggibilità, che il soggetto sia imputato di un grave reato e che la sua responsabilità sia stata accertata almeno con una sentenza di primo grado. Viene cioè richiesto che sulla fondatezza dell'accusa si sia pronunciato un organo giudicante e che per la chiara sussistenza degli elementi di colpevolezza sia stata emanata una sentenza di condanna.

Solo per alcuni reati, quali l'associazione mafiosa, il traffico d'armi o di droga, l'articolo 1 prescinde dalla sentenza di condanna, ma anche qui, in ogni caso, è richiesto che sulla fondatezza dell'accusa ci sia stato un approfondito vaglio, sia pure *incidenter tantum*, da operare solo nei casi di rinvio a giudizio dell'imputato o di emissione contro di lui di un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Certo, non si può escludere che nell'ulteriore sviluppo del processo l'accusa possa essere ritenuta infondata e l'imputato prosciolto. E in questo caso il testo correttamente prevede che il soggetto, anche se la sentenza assolutoria è sottoposta ad impugnazione, torni a godere del suo diritto all'elettorato passivo. Ma non si può certo affermare che, stante l'eventualità di una assoluzione, fuori dai casi di condanna, affermata con sentenza passata in giudicato, non è consentito escludere l'elettorato passivo. Basterebbe rilevare che la Costituzione non richiede per l'esclusione dall'elettorato passivo quanto invece espressamente stabilisce all'arti-

colo 48 per la limitazione del diritto di voto, e cioè che la sentenza penale sia irrevocabile. Sicché è evidente che il costituente ha lasciato al legislatore ordinario l'eventualità di valutare altre situazioni giuridiche processuali.

Né si può ritenere che l'incostituzionalità delle disposizioni contenute nel testo in esame può derivare da un preteso contrasto con la presunzione di non colpevolezza sancita dall'articolo 27 della Costituzione. La presunzione di non colpevolezza nel sistema costituzionale non ha un riconoscimento assoluto, tant'è che nei confronti dell'imputato possono essere adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale ed applicate, in via provvisoria, pene accessorie.

Ritorna anche qui il discorso sul bilanciamento degli interessi e non vi è dubbio che, rispetto all'interesse, di chi è imputato, a godere dell'elettorato passivo, non è certo di minor peso l'interesse della collettività ad evitare, dati gli indizi esistenti a carico del soggetto, il pericolo di un inquinamento della campagna elettorale o di uno sfruttamento disonesto dell'incarico elettivo.

Del resto, è nella legislazione attualmente vigente la previsione, che è contenuta nell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, in forza della quale chi è investito di un incarico elettivo, qualora ricorrano quelle stesse ipotesi processuali che sono previste nel testo che qui stiamo esaminando, possa essere sospeso dall'ufficio.

Non vi è dubbio che la sospensione dall'incarico — lo vorrei ricordare all'onorevole Mellini — non compromette in misura minore il diritto all'elettorato passivo, poiché la sospensione, in definitiva, altro non è che una negazione posticipata della eleggibilità, poiché priva il soggetto dell'incarico al quale è stato eletto.

Io non mi soffermo su tanti altri aspetti che sono stati messi in evidenza dal collega Mellini. Ma vorrei ricordare che non è vero che nel testo della Commissione ci sia una genericità nella descrizione della fattispecie riferibile al traffico della droga. Credo che il testo al riguardo sia puntuale, preciso e richiami le indicazioni contenute

nel testo unico che regola la materia. Così come non credo che si possa sollevare obiezione per il fatto che, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, il testo esclude la ineleggibilità nei casi di condanna a sei mesi di reclusione. A prescindere dal rilievo che questa è un'indicazione già contenuta nella legislazione vigente con riferimento all'istituto della sospensione (non si tratta dunque di una novità), credo che si possa avere fiducia nei giudici. Non penso, infatti, che un magistrato irroghi una pena di sei mesi oppure di sei mesi meno un giorno al solo fine di evitare o di favorire la candidatura di un determinato soggetto. Ancora oggi, è mia opinione che si possa avere piena e totale fiducia nei magistrati italiani.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Credo che sia il caso di ribadire la piena validità costituzionale delle norme contenute nel provvedimento di legge e l'alto valore civile, morale e politico della riforma che la Camera è chiamata a valutare e ad approvare.

Vorrei che tutti i colleghi avessero chiara la consapevolezza che questo paese sente forte e pressante l'esigenza di pulizia, di correttezza amministrativa, ed il bisogno che lo Stato sappia adottare con doverosa sollecitudine serie ed efficaci misure contro il dilagare della corruzione ed il crescente strapotere delle cosche mafiose. Sarebbe una grave iattura se all'insegna di un preteso garantismo o di una sensibilità costituzionale a senso unico si continuasse a dare a disonesti e mafiosi la possibilità di inquinare e di piegare ai loro interessi gli istituti della democrazia.

Posso capire le tante preoccupazioni e opposizioni che anche in quest'aula sono state manifestate in ordine alle proposte di modifica formulate dal Governo in tema di procedimenti elettorali, non comprendo però come mai sulla riforma delle cause di ineleggibilità si registrino perplessità e tiepidezze.

Devo annotare come un fatto assai singolare che, proprio in questi giorni, mentre la Camera ha all'ordine del giorno il varo di una legge diretta a rendere più difficile l'ingresso di mafiosi e corrotti

negli enti locali, l'attenzione si sia focalizzata sul codice deontologico predisposto dalla Commissione parlamentare antimafia, che in definitiva ha contenuti assai vicini al testo di legge al nostro esame. È singolare che si dia rilevanza a quel codice che ha il valore di una mera raccomandazione ai partiti e non già alla proposta legislativa che, se approvata, fisserebbe dei divieti inderogabili.

Signor Presidente, non si comprendono nemmeno le perplessità circa l'inclusione, tra le cause di ineleggibilità, della condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, sempre che tale condanna sia stata pronunciata con una sentenza, anche se non definitiva. Non sono tra coloro che credono nelle sentenze come in una verità assoluta, nè escludo che qualche magistrato possa prendere lucciole per lanterne, ma se si considera che la proposta di riforma richiede, perché sia esclusa l'eleggibilità, una sentenza di condanna (e che pertanto un tribunale, a seguito del dibattimento, deve avere ritenuto ampiamente provata la sussistenza di chiari elementi di colpevolezza, tali da giustificare il verdetto di condanna), non si riescono a comprendere le preoccupazioni di alcuni colleghi, in particolare dell'onorevole Mellini.

Non credo che si possa fondatamente paventare il pericolo di una strumentalizzazione politica; dovremmo arrivare all'assurdo di ritenere che sia il pubblico ministero che ha promosso l'azione penale, sia il giudice che ha disposto il rinvio a giudizio, sia il collegio che ha emesso la sentenza di condanna, siano stati tutti animati da un disonesto intento persecutorio.

Certo, rimane l'ipotesi che il condannato possa essere successivamente prosciolto. Ma in tal caso il sacrificio temporaneo all'elettorato passivo appare in perfetta aderenza con l'istituto della sospensione dall'incarico elettivo previsto dalla vigente legislazione. Entrambi trovano ampia giustificazione nel dato giudiziario, nella sentenza di condanna esistente a carico dell'imputato al momento della candidatura o durante l'espletamento dell'incarico.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

Per converso, la riforma potrà consentire di evitare che corrotti affaristi possano inquinare le liste elettorali e ricoprire cariche elettive, potrà dare, cioè, un serio colpo alla dilagante disonestà.

Non credo che dietro gli eccessi di garantismo vi siano calcoli opportunistici o cedimenti a pressioni più o meno interessate; sono convinto che i partiti ed i loro dirigenti sono consapevoli che dinanzi agli atti di disonestà ed al malaffare non sono consentite assurde difese d'ufficio o atteggiamenti di comprensione.

Perché in questa materia assai incandescente non c'è ragion politica che tenga, nè può funzionare da esimente il fatto che l'atto di disonestà sia stato compiuto a beneficio o a vantaggio del partito. La strada della corruzione e del malaffare se non è bloccata vede alla fine tutti perdenti perché le pratiche illecite incoraggiano altre pratiche illecite, rendono l'amministratore disonesto e prigioniero dalle altrui pressioni e ricatti, aprono le porte a chi vive di delitto e nel delitto, cioè a mafiosi, a camorristi ed a criminali — così come accade —, consegnano la politica a rappresentanti delle cosche criminali procurando un grave inquinamento nei partiti e nella vita democratica.

Allora, signor Presidente, vorrei concludere dicendo che siamo tutti certamente sensibili all'esigenza che siano tutelati al massimo i diritti fondamentali del cittadino, ma le libertà individuali si garantiscono non già lasciando ampi varchi a chi ricorre alla violenza, al sopruso, all'intimidazione, all'assassinio o a chi fa mercimonio, per sporchi interessi, del pubblico potere, bensì rafforzando il fronte dell'onestà e della legalità e garantendo con tutte le necessarie riforme — tra le quali quella che oggi stiamo esaminando — l'esigenza che siano rispettati al massimo i valori che formano il tessuto connettivo della nostra democrazia.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Russo Spina. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

**FRANCO FRANCHI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, so bene — vi prego di crederlo — che il buon senso, la buona creanza ed il mio vivissimo desiderio vorrebbero che il discorso inutile sempre ed ancor più inutile a quest'ora si aprisse e si chiudesse immediatamente. Vi chiedo scusa se non posso farlo, essendo l'unico iscritto del mio gruppo: non il buon senso, ma il senso del dovere mi porta a dire qualcosa.

Signor Presidente, mi consenta tuttavia di rivolgerle una viva preghiera: non è giusto questo sistema punitivo per l'Assemblea. Capirei se si punissero gli assenti, ma in questo caso si puniscono i presenti.

**PRESIDENTE.** C'è una certa reciprocità ...

**FRANCO FRANCHI.** Signor Presidente, coloro che sono qui questa sera, in occasione di una seduta notturna non prevista, erano presenti anche ieri sera, pronti a parlare ed anche a votare. E non mi si dica che l'intoppo delle questioni sospensive non fosse prevedibile! La presentazione di questioni sospensive o pregiudiziali è un evento prevedibile, specialmente in una materia così delicata.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Previsto dal regolamento!

**FRANCO FRANCHI.** Non ritengo giusto il sistema secondo cui si punisce chi c'è, mentre quelli che non c'erano ieri, non sono presenti questa sera, non ci saranno domattina e verranno tranquillamente a votare in fine mattinata o nel pomeriggio. È un brutto modo di lavorare e la riforma del bicameralismo non promette niente di meglio.

Abbiamo già sinteticamente preannunciato che voteremo a favore dei quattro provvedimenti in esame, che, come è stato detto, contengono adeguamenti a norme già vigenti, l'estensione di norme che hanno dato prova di buoni risultati e l'as-

soggettamento di situazioni analoghe a parametri già stabiliti.

Occorre tuttavia rilevare che da una parte si tende a minimizzare il valore politico di questi provvedimenti (devo dar atto all'onorevole Franco Russo di non aver minimizzato, ma anzi di aver esaltato uno dei progetti di legge) e dall'altra a ritenerli improntati ad un tecnicismo che non merita grande impegno ed attenzione. Ebbene, non è vero: il valore politico dei provvedimenti esiste ed è notevole sia rispetto a quanto essi stabiliscono sia, soprattutto, per quanto essi eludono, pur essendovi l'occasione per stabilire qualcosa.

Il valore politico dei progetti di legge in esame risiede nel fine che essi perseguono senza esserne all'altezza e nei problemi parzialmente affrontati. Accade che, pur avendo l'occasione di affrontare e risolvere *in toto* un problema, se ne affronti solo una parte. Il grande problema dell'ineleggibilità, ad esempio, non viene affrontato globalmente, non si rivedono — e dovremmo farlo — le cause di ineleggibilità e le condizioni di incompatibilità. Eppure vi è un ampio pacchetto di proposte concernenti tale materia che giace presso la I Commissione e che noi chiamiamo il «grosso troncone della riforma delle autonomie».

Lo ripeto: questa era l'occasione per affrontare il problema dell'ineleggibilità nel suo complesso e delle condizioni di incompatibilità, ma non la si è colta. Ci si prefigge di modificare tali norme solo al fine di tutelare la pubblica amministrazione dall'inquinamento mafioso e ci si occupa delle questioni che attengono alla criminalità. Ma è un modo strano di operare perché accanto a tali questioni ve ne sono anche altre, e tutte potrebbero essere fatte rientrare nel tema complessivo della preservazione della pubblica amministrazione dall'inquinamento della mafia o di altro tipo di criminalità.

Questo operare e legiferare in maniera polverizzata è quanto di più nocivo si possa immaginare per una società. Siamo d'accordo sull'estensione ai commissari di Governo, ai presidenti delle province autonome di queste cause di ineleggibilità, però

sottolineiamo per l'ennesima volta il fatto che il Parlamento non vuole trovare la strada retta nel legiferare e nell'affrontare i problemi. So bene che lei, onorevole rappresentante del Governo, mi risponderà che non intende risolvere con questo provvedimento il problema della criminalità organizzata, però riteniamo che il Parlamento dovrebbe affrontarlo. Abbiamo infatti l'impressione che con questa polverizzazione di provvedimenti il tema della lotta alla criminalità sia sempre all'ordine del giorno, senza però che lo sia veramente.

Temo altresì che urgano ben altri provvedimenti. Onorevole rappresentante del Governo, rivolgo anche a lei una raccomandazione. Mi auguro di trovare un ministro dell'interno o un autorevole sottosegretario per l'interno che ci dia ascolto sul tema del coordinamento sul quale sono tutti d'accordo ma che è assurdo ed impraticabile. Non è che il coordinamento non funzioni: è proprio una via impraticabile. Per parte nostra vorremmo vedere trasformati i coordinamenti in unità di comandi. Quante volte di fronte alle tragedie si sente l'onorevole Lattanzio, ministro senza mezzi né strutture, dire: ma io non conto niente e non ho niente. Che cosa coordina l'alto commissario, che più di una volta ha affermato di non disporre di mezzi e di limitarsi semplicemente a coordinare?

Onorevole Spini, le chiedo che il coordinamento venga trasformato in un'unità dove ci sia un responsabile che decide e che se sbaglia paga, mentre con il coordinamento non paga nessuno.

L'unico caso di efficienza della lotta alla criminalità (in quel caso si trattava del terrorismo) è rappresentato dal primo nucleo Dalla Chiesa che fu così efficiente — pochissimi uomini, una manciata, ben guidati e decisi, con l'opinione pubblica felice di vedere qualcuno agguerrito contro la criminalità — e funzionò così bene da sterminare la colonna ligure delle Brigate rosse. Perché accadde ciò? Forse perché era al di sopra delle istituzioni? No, perché funzionava bene. Allora, questo fatto troppe volte ci porta a pensare che c'è chi davvero non vuole la lotta alla criminalità.

Onorevole rappresentante del Governo — questo è il secondo punto — noi vogliamo non rovesciare, ma raddrizzare, quindi rovesciare per raddrizzare, il discorso del garantismo. Onorevoli colleghi, qui si tratta di garantire 56 milioni di persone non 30 mila detenuti, lasciando un popolo intero allo sbaraglio, costretto ogni giorno a contare i morti per droga. È sufficiente infatti leggere la cronaca dei giornali per capire quanto avviene ogni giorno a Roma ed in alcune realtà del Mezzogiorno, e comunque non solo in questa parte del paese. Di fronte ad una realtà di questo genere noi continuiamo a fare i poeti emanando «provvedimentini» dei quali tutti sappiamo bene che risulteranno inefficienti e del tutto inadeguati.

Il terzo punto concerne l'azione di sradicamento della mentalità mafiosa esistente nel nostro paese, che nessuno porta avanti. L'esistenza di questa mentalità mafiosa la si può riscontrare in numerose situazioni ed attività, a partire ad esempio dai concorsi. È necessario eliminare la parola raccomandazione perché, altrimenti, chi ha meriti e capacità non potrà mai superare le prove dei concorsi, perché la mentalità mafiosa porta alla ricerca «degli amici e delle protezioni».

Infine, vorrei sottolineare l'esigenza che, una volta individuati i mafiosi, vengano colpiti (stavo per usare la parola «sterminati» che è quella giusta, ma limitiamoci all'espressione «colpiti»). Sottolineo altresì che di segreto non c'è niente: infatti tutto è noto a tutti perché il Parlamento era il più informato di tutti se è vero — come è vero — che un giorno vennero pubblicati gli atti della Commissione antimafi. Si trattava di venti metri di scaffali, pieni di volumi con i nomi ed i cognomi dei mafiosi e con l'elenco delle loro malefatte, sui quali mai un Governo, un procuratore generale, un procuratore della Repubblica si è sognato di mettere le mani per indagare intorno a quei nomi (ne ricordo uno alle cui attività mafiose erano state dedicate novanta pagine di atti della Commissione antimafia).

Occorre poi affrontare la questione delle pene. Onorevoli colleghi, riterrei oppor-

tuno non prenderci in giro da questo punto di vista. So benissimo che quando si parla di pene il garantismo insorge soprattutto contro di noi. Ma allora dateci la prova che le pene che avete stabilito servono a qualcosa! Che pena date ad una persona che stermina ogni giorno decine, che con il tempo diverranno centinaia, di creature con lo spaccio della droga? Che pene date ai pluriomicidi e a chi, sapendo di poter godere e programmare l'impunità, continua ad uccidere? Mi chiedo a questo punto dove sia uno Stato in grado di porre un deterrente serio a questa eruzione di criminalità di tutti i generi. Ormai si è arrivati ad una forma di assuefazione nei confronti del delitto quotidiano, permanente e mostruoso della droga: continuano a morire dei drogati, creature che suscitano in me più pena che rabbia. In ogni caso, non bisogna dimenticare che un giorno qualcuno li ha avviati su quella strada, che qualcuno ha venduto loro le prime dosi.

Pur risultando vero che ogni tanto vengono sequestrati quintali di eroina e di altre sostanze stupefacenti, non succede mai che si catturi un grande spacciatore che gli si «torca il collo». Questo non avviene mai! E noi abbiamo sulla coscienza la sorte di queste vittime della droga a causa della nostra incapacità o meglio della nostra mancanza di volontà a colpire nel modo adeguato.

La responsabilità è dei governi, che dovrebbero chiedere al Parlamento di approvare leggi di emergenza per affrontare l'emergenza stessa: invece si continua con la solita solfa e con le polverizzazioni. Queste sono piccole riforme, lo abbiamo detto anche ieri; le grandi riforme riguardano i due o tre «grandi», che le fanno con i comunicati sui giornali e ne parlano nei convegni. Il Parlamento deve occuparsi dei frammenti, delle «riformine»; il dibattito esterno sulle riforme qui dentro non esiste e siamo in alto mare con tutto: altro che speditezza dei lavori!

Noi quindi ribadiamo la nostra richiesta di un dibattito parlamentare per decidere come utilizzare il tempo residuo della legislatura (14 mesi se tanti saranno, altrimenti non si farà nulla); sarebbe una

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

saggia decisione, che sicuramente non sarà presa dal Parlamento né dal Governo. E pensare che in un anno si potrebbe rovesciare tutto e bruciare le iniquità e le storture. Basterebbe la volontà di farlo; non diciamo che solo noi abbiamo volontà — per carità — ma che sono pochi ad averla.

Non basterebbe un anno — per fare un esempio — per approvare la riforma più ambita e doverosa? Tutti i momenti ci occupiamo delle leggi elettorali e del problema della grande riforma; ma che ne è del voto degli italiani all'estero? Vi era il grande e solenne impegno di tutti i gruppi politici, ripetuto e giurato dalle delegazioni dei partiti quando vanno all'estero: gli italiani all'estero hanno diritto al voto; poi, tornati a casa, il giuramento restava lontano. Non basterebbe un anno per approvare questa riforma? Sarebbero sufficienti poche settimane per corrispondere ad uno slancio proprio di un popolo che sente il bisogno di essere unito anche a chi è lontano e lo chiama a partecipare, corresponsabilizzandolo, all'elezione delle rappresentanze che governeranno. È la riforma più bella, più doverosa, più promessa e più tradita!

Mi soffermerò solo su uno o due punti dei singoli provvedimenti, quelli che riteniamo fondamentali. Il disegno di legge n. 5246 estende i principi contenuti nella legge n. 53 del 1990, relativa alla efficienza ed alla trasparenza, ad altri procedimenti elettorali; abbiamo già parlato del problema dell'estensione della ineleggibilità ad alcuni casi e ribadito che a nostro avviso si tratta di misure giuste. Tuttavia, l'aumento del numero delle sottoscrizioni necessarie è un provvedimento assai pesante: non si può certo dire che si è avuta la mano leggera. Sto parlando a nome di un partito che, bene o male, non ha il problema di raccogliere le firme. Tuttavia verremmo meno al nostro dovere e tradiremmo un nostro principio se non sottolineassimo che in questo modo si tende a cristallizzare la situazione dei partiti esistenti e ad impedire ai nuovi soggetti della politica — che pure vi sono — di accedere alle assemblee elettive, come essi chiedono.

Ciò è gravissimo perché in tal modo si tradiscono i principi della partecipazione, molte volte strombazzati qui dentro, e si ignora una costante dell'opinione pubblica italiana, vale a dire il disprezzo verso la partitocrazia.

Se noi pensassimo a questo e al fatto che gli italiani — magari senza sapere che Maranini la chiamò «il tiranno senza volto» — detestano (non ho detto «odiano») e disprezzano la partitocrazia, cercheremmo di fare largo ai nuovi soggetti. La mia parte politica si riferisce in questo senso alle categorie produttrici: se si vorranno risolvere i problemi, bisognerà partire proprio da quest'idea. In proposito, occorre guardare anche alle università come soggetti nuovi. In altre epoche pensavamo a progetti più complessi; oggi limitiamoci a questo. Si tratta di soggetti nuovi che esistono e che premono; ma voi tendete a chiudere la porta a tutti.

Per quanto concerne la razionalizzazione del processo legislativo, occorre poi sottolineare che si vuole modificare nel 1991 una legge del 1990. Siamo a questo punto! Non potevamo pensarci pochi mesi fa?

Ecco dove si perde questo Parlamento, che non vale più niente come sistema e come istituzione e che non sarà modificato. Infatti, chi ha la forza numerica per cambiare il Parlamento fa uso della propria consistenza per consolidare il sistema attuale. È il male maggiore fra quelli italiani, il peggiore di tutti, dal quale nasce la droga, la camorra, la mafia: la partitocrazia genera tutto, poiché è essa che ha avvelenato tutti i settori della vita italiana.

Il disegno di legge n. 5245 ci offre un altro spunto di riflessione in rapporto alla nuova normativa in materia di accorpamento delle elezioni. Non ce la prendiamo col Governo: si tratta della quadratura del cerchio. Accorpate le consultazioni locali è difficile e personalmente non so se sia meglio prevedere quattro, tre o — come qualcuno ha proposto — due turni. Anche in questo caso, possibile che non si voglia affrontare il tema di fondo, che non è quello dell'accorpamento, ma quello della durata dei mandati?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

Specialmente dopo la riforma delle autonomie locali ed il trasferimento dei poteri alle giunte ed ai sindaci è necessario ridurre la durata dei mandati. Con i poteri di cui oggi dispone, infatti, una giunta può fare in tre anni quello che prima non riusciva a fare in cinque. Anche in questo caso il punto è stato eluso: la centralità del provvedimento avrebbe dovuto essere costituita dall'abbreviamento dei mandati.

Vogliamo cominciare ad accorciare la durata del mandato parlamentare, visto che da venticinque anni non si riesce più a portare a termine una legislatura? Prevedendo un mandato di quattro anni, per esempio, non vi sarebbero pericoli di scioglimento anticipato, si affermerebbe la certezza della durata del mandato ed il Parlamento potrebbe programmare i propri lavori. Quando si comincia a parlare di scioglimenti, infatti, non si lavora più, oppure si lavora «a dispetto», con sedute notturne o di mattina presto. Ecco qual è il problema.

Fra l'altro, le tendenze delle democrazie classiche è quella dell'accorciamento dei mandati. Negli enti locali si stanno spostando le centralità dalle assemblee elettive agli esecutivi, sia al centro sia in periferia, e viene unanimamente riconosciuta ovunque la necessità per l'esecutivo di procedere speditamente nell'esercizio del dovere di governare. Noi siamo d'accordo e ci schieriamo all'avanguardia nell'ambito di questa tendenza, ma al prezzo di contrappesi. Siamo pronti a dare ai sindaci maggiori poteri, ma poi «attacciamo» loro assemblee elettive forti di poteri persino di controllo sospensivo sugli atti di un governo. In altri termini, mettiamo i governi in condizione di governare e di essere responsabili per quello che fanno, tuttavia poi poniamo le assemblee rappresentative nella condizione non solo di controllare, ma di decidere e di raddrizzare le storture.

Quindi, nel momento in cui l'esecutivo assume una posizione centrale, uno dei primi elementi di cui tener conto è l'accorciamento dei mandati: a voi questo non passa nemmeno per l'anticamera del cervello, perché non volete affrontare il problema.

Per quanto riguarda, poi, il disegno di legge n. 5369, relativo alla disciplina dell'elettorato attivo e alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali, abbiamo apprezzato, come si usa dire, il suo valore tecnico più che politico. Non ci è sfuggito che il provvedimento non riproduce una norma anacronistica (mi riferisco a quanto previsto nel n. 8) del vigente articolo 2), per l'esaurita efficacia delle sanzioni contro il fascismo emanate nel 1944 e nel 1945. Ce ne siamo accorti tardi. Mi auguro che il tardivo ravvedimento possa portare ad altri ravvedimenti e a considerare ugualmente anacronistiche norme che oggi non hanno più ragione di esistere.

Onorevole rappresentante del Governo, sulla base delle osservazioni richiamate, che si tradurranno in atteggiamenti particolari sui singoli articoli, esprimeremo il nostro voto su provvedimenti inquadrati in uno scenario nebuloso, da voi voluto, creato e costantemente perseguito: i problemi veri non sono affrontati, mentre i problemini sono presi in esame con il contagocce ad uno per uno. Ma con la polverizzazione non si riescono a «rattoppare» le situazioni.

La criminalità mafiosa neppure questa volta sarà sfiorata. Voi sosterrete di aver varato un altro provvedimento contro la criminalità, ma noi vi diciamo che purtroppo avete predisposto un altro provvedimento che, al di là delle buone intenzioni, non servirà a nulla. Siamo ancora in attesa di poterci confrontare con tutti sulla grande decisione: la droga e la mafia in Italia sono un'emergenza insopportabile per un paese civile? Se la risposta è positiva, il modo per combattere questi fenomeni è uno solo: occorre una legislazione dell'emergenza e non certo questo sistema, che non risolverà mai i problemi e che anzi li lascerà crescere (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presi-

dente, letteralmente quattro colleghi presenti a quest'ora, onorevole rappresentante del Governo, ritengo che quanto è accaduto questa sera, cioè la decisione assunta dalla Presidenza della Camera in relazione alla questione sospensiva e alla questione pregiudiziale presentate, sia di estrema gravità, molto scandalosa e vergognosa.

Mi riferisco al fatto che, svolgendosi una discussione congiunta su quattro provvedimenti, i cui oggetti, tra l'altro, sono estremamente differenti tra loro, la presentazione e la discussione di una questione sospensiva (per un periodo di tre mesi), relativa al primo disegno di legge, abbia impedito di dibattere e votare una questione pregiudiziale di costituzionalità riferita invece al quarto provvedimento.

Credo sia un fatto che ha veramente dell'incredibile e farò di tutto perché la notizia sia largamente diffusa. Gli studenti e i docenti universitari, in specie del diritto parlamentare, devono conoscere quanto accade concretamente nel Parlamento, a quale profondo degrado si sia giunti in materia di rispetto delle regole e di certezza del diritto.

Qualche collega mi ha domandato di che cosa mi stupissi, perché ormai qui succede ed è successo di tutto; non c'è più da meravigliarsi di nulla. Devo dire che invece sono lieto di avere ancora la capacità di meravigliarmi, di stupirmi. Forse è ingenuità, ma sono contento perché cercherò di difendere dall'assuefazione, che riterrei gravissima anzitutto per me, la mia capacità di meravigliarmi, di stupirmi di fronte a fatti così gravi.

Assistiamo al degrado della certezza del diritto in questa Camera, al degrado di questa Camera, al quale credo corrisponda il degrado generale, ed al venir meno della certezza del diritto nel nostro paese e altrove. Questa situazione evidenzia anche uno specifico moltiplicatore (diciamolo chiaramente: pane al pane, vino al vino): il Presidente di questa Camera, al quale si deve in modo specifico il particolare degrado di questo ramo del Parlamento negli ultimi undici anni.

Il venir meno della certezza del diritto è

testimoniato dal disegno di legge n. 5428, concernente norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali. Ne ha parlato il collega Mellini, che ha pronunciato un intervento dal quale credo emerga un'abissale differenza per quanto riguarda la concezione del diritto, la civiltà del diritto, soprattutto se confrontate con la qualità del provvedimento in esame.

Signor Presidente, non desidero dilungarmi su tale disegno di legge, già trattato esaurientemente dall'onorevole Mellini, che ha esaminato i problemi connessi alla violazione di alcune norme costituzionali derivante dalle disposizioni in esso contenute. Mi preme solo sottolineare che il disegno di legge n. 5428 rischia di rappresentare un ulteriore fattore di degrado nella lotta politica; non possiamo far finta di non ipotizzare come sarà applicato un provvedimento del genere, soprattutto se si tiene presente la lotta che in alcune regioni si registra fra gruppi di potere politici o mafiosi.

La loro compenetrazione, la loro identificazione è in molti casi strettissima; tale fenomeno investe per altro anche alcuni settori della magistratura. Possiamo pertanto ipotizzare quale enorme salto di qualità si dovrà registrare grazie a questo provvedimento, quali concrete possibilità esso offrirà, nella lotta politica, per far fuori i propri avversari che militano in altre formazioni politiche o nello stesso partito: basterà una bustina messa in tasca per eliminare un candidato o far saltare qualche presidente di giunta regionale o qualche sindaco. A questo si presterà in modo particolare il disegno di legge proposto dal Governo!

Mi auguro che alcuni emendamenti presentati dal nostro gruppo siano esaminati concretamente; anche molti altri settori di questa Camera si sono mostrati sensibili al venir meno della certezza del diritto ed alle violazioni costituzionali derivanti da questo provvedimento. Mi auguro — ripeto — che i nostri emendamenti siano effettivamente esaminati, anche se è necessario sottolineare la conduzione e

prima ancora l'organizzazione di questo dibattito: basta pensare al modo nel quale siamo costretti a votare.

Signor Presidente, stiamo discutendo in seduta notturna, mentre sono presenti solo quattro parlamentari, provvedimenti di grande rilevanza.

Avevo sperato, signor Presidente, che alcune modifiche, le ennesime, del nostro regolamento — mi pare che siamo arrivati alla settantaseiesima — avrebbero garantito, grazie alla nuova organizzazione dei lavori, la possibilità di votare fin dal martedì mattina. Invece, ogni martedì mattina ciò è impossibile perché si registra la mancanza del numero legale e dobbiamo così esaminare provvedimenti di una certa importanza in queste condizioni.

Per quanto riguarda il primo provvedimento al nostro esame, relativo alle modifiche ai procedimenti elettorali, ci sembra che esso non abbia nulla a che vedere con i problemi della giustizia e della lotta alla criminalità. Certo, alcune parti del disegno di legge tendono ad evitare la possibilità di brogli, ma nel suo complesso esso riguarda l'aumento del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali. Ci troviamo pertanto di fronte ad un provvedimento in materia elettorale che tenta di affrontare il fenomeno patologico della presenza alle elezioni di tantissime liste.

Ieri, illustrando la mia questione sospensiva, ho espresso la preoccupazione che così facendo si colpisce il sintomo ma non la malattia del nostro sistema politico. Siamo totalmente incapaci di affrontare il vero problema della modifica del sistema elettorale.

A questo proposito vorrei ricordare che due significativi referendum sono stati recentemente bloccati: quello relativo all'elezione del Senato e quello sui comuni, che poneva il problema del passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario. Questi due referendum avrebbero costretto i partiti, grazie all'intervento diretto del corpo elettorale, a fare i conti con una vera riforma elettorale e avrebbero imposto al Parlamento di discutere su basi serie. Purtroppo, mancando questi due strumenti, il problema della riforma elet-

torale potrà essere veramente affrontato solo con delle controriforme, ancor più partitocratiche ed incapaci comunque di risolvere i nodi di fondo del sistema politico italiano.

La questione quindi sta soprattutto nel cercare di evitare la frantumazione delle «listarelle». Per quanto riguarda le elezioni comunali, siamo stati favorevoli ad aumentare ragionevolmente il numero delle sottoscrizioni per evitare fenomeni di patologia esasperata; tuttavia, per quanto riguarda le elezioni politiche, siamo consapevoli che non si possono applicare gli stessi parametri. Dicevo ieri che un aumento delle sottoscrizioni, quale quello contemplato nel provvedimento al nostro esame (aumento del 1000 per cento), significherebbe arrivare ad una cifra di circa 100 mila firme.

In questo modo non si limita solo il problema delle «listarelle» di disturbo, ma si impedisce completamente la nascita di altre formazioni politiche. Questo è un fatto gravosissimo: chi raccoglie firme autentiche sa bene che esistono diversi problemi, che la raccolta non si può fare nel giro di poche ore e che, se si osservano regole ben precise (come si dovrebbe fare), si tratta di una impresa non da poco, alla portata di pochissime formazioni politiche presenti in questa Camera.

La situazione a carattere premiale dei partiti tradizionali, che non devono mai cimentarsi nella raccolta di firme per la presentazione delle liste in quanto godono di esenzione, e quella delle formazioni nuove, che invece sono soggette nella misura che sappiamo alla raccolta delle firme, devono essere valutate con attenzione. Vi può essere un lieve aumento, ma questo non può avere carattere punitivo, come invece risulta dalla proposta governativa.

Dopo aver rilevato che dobbiamo occuparci di problemi ad un così scarso livello e di provvedimenti tanto piccoli, ritengo sia il caso di cogliere questa occasione per discutere anche di qualcos'altro. Noi abbiamo presentato emendamenti che affrontano altre piccole questioni, una delle quali in particolare voglio affrontare in

questa sede: mi riferisco alla materia oggetto dell'unico referendum sopravvissuto. La Corte costituzionale ha ammesso solo il referendum in materia di preferenze ed ha eliminato quelli veramente significativi, che avrebbero potuto dare uno sbocco politico democratico alla crescente disaffezione contro i partiti, che esplose sempre più nel paese. A seguito di questa sciagurata sentenza della Corte costituzionale, conseguente ad una certa posizione assunta da segreterie di partiti e da settori politici che con cecità assoluta hanno fatto pressione in quella direzione, vi è il rischio di conseguenze molto gravi. C'è il pericolo che la prossima stagione politica sia caratterizzata da uno scontro, molto pericoloso per la democrazia, tra la protesta impotente delle leghe e un sistema partitico sempre più sordo e sempre più logorato dall'alto.

Come dicevo, è rimasto solo il referendum sulle preferenze, ed io credo che su questa materia sia necessaria una discussione molto aperta, franca ed approfondita. Si utilizzi almeno l'esame del provvedimento di cui stiamo parlando per svolgere questa discussione, affinché di tale argomento non si parli solo in ristretti vertici di partito e non si abbiano informazioni solo attraverso le indiscrezioni di stampa. Mi auguro che di questo tema si discuta in aula, anche attraverso l'esame di alcuni emendamenti che abbiamo presentato.

Desidero anzitutto ricordare un articolo che ho scritto in proposito e che ho cercato di far pubblicare su qualche giornale; ma dopo sette o otto tentativi ho rinunciato e mi sono limitato ad un comunicato stampa. Non so se domani qualcuno dei concetti che voglio esprimere in questa sede sarà riportato dalla stampa. Comunque, va sottolineato un fatto: l'impossibilità per alcuni settori politici di disporre di un sia pur minimo strumento di informazione per comunicare il loro pensiero.

A mio avviso va innanzitutto ricordato che radicali e laici, che avevano promosso insieme con altri settori politici e dell'associazionismo gli altri due quesiti referendari sul Senato e sui comuni, non avevano

aderito e si erano dissociati dall'iniziativa referendaria sulle preferenze e avevano cercato invano di dissuadere gli altri promotori dal metterla in campo. I motivi erano molto semplici. In primo luogo il quesito posto non riguarda la questione essenziale, cioè il meccanismo elettorale proporzionale: non lo mette affatto in discussione; riguarda invece una questione marginale. Inoltre, con una previsione abbastanza facile, purtroppo, avevamo già preannunciato che questo referendum avrebbe potuto rappresentare una comodissima scialuppa di salvataggio, per così dire, per la Corte costituzionale: era il referendum più facile da ammettere; si offriva così alla Corte questa possibilità.

A nostro avviso questo referendum ha anche degli effetti contraddittori e controproducenti ed è abbastanza demagogico nella sua formulazione. Si tratta infatti di un referendum che vuole combattere le degenerazioni correntizie ma che produce gravi inconvenienti. Indubbiamente passare ad una preferenza significherebbe facilitare i capilista scelti, imposti dalle segreterie di partito o i candidati supportati da potentati economici e da grandi mezzi di comunicazione di massa. Una modifica del genere comporterebbe inoltre necessariamente un aumento delle spese elettorali. Viceversa se si rimane nell'ambito del sistema proporzionale (come questo referendum fa rimanere) si andrebbero a sfavorire, guarda caso, proprio quelle persone che si sono mosse con maggiore autonomia rispetto ai propri apparati partitocratici, magari proprio coloro che, ad esempio, hanno proposto l'iniziativa referendaria.

Ma oltre a questi inconvenienti che già facevamo presenti ai promotori dell'iniziativa referendaria, credo che vada sottolineato qualcos'altro alla luce di quello che sta accadendo e di cui si sta discutendo. Questo referendum rischia infatti di essere la culla di una bruttissima controriforma, di una vera e propria controriformetta. Siamo di fronte comunque ad un'incapacità di discutere di vere e proprie riforme elettorali, mentre si discute solo di controriformette, di miniriforme, di leggine.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

Cosa si tenta di fare per evitare questo referendum? Oggetto della verifica sarebbe una leggina che, se ho ben capito, aumenta il numero dei collegi (magari il sottosegretario Spini mi potrà confermare ciò, visto che le mie notizie sono strappate tra le righe dei giornali), non so se con conseguente aumento del *quorum* per l'accesso anche ai resti; si parla di capilista bloccati più una preferenza, di una lista nazionale, non so se anch'essa bloccata o meno. Vi è quindi (soprattutto per i partiti minori) il rischio di andare verso una situazione molto più partitocratica di quella che abbiamo adesso.

Ebbene, io credo che tutto ciò debba essere tenuto ben presente. Dobbiamo, infatti, chiederci cosa occorre fare rispetto a questo quesito referendario che, rimasto da solo, ha indubbiamente un significato ben diverso da quello che anche i suoi promotori credo pensassero potesse avere inserito, come era, nell'ambito di un insieme di altri referendum di ben diversa qualità. E siccome tale referendum in queste condizioni mai e poi mai potrà risolversi in uno scontro tra chi vuole la riforma elettorale e chi non la vuole (non mi sembra assolutamente che abbia queste caratteristiche), dobbiamo allora chiederci — ripeto — che cosa occorre fare per evitare che esso produca dei danni, almeno quelli più gravi. Io ritengo che innanzitutto occorra impedire controriforme. Non riesco a capire la ragione che spinge a varare questa leggina di cui si sente parlare. O si varano vere riforme oppure non comprendo — ripeto — l'utilità di rimescolare col mestolo il pentolone delle norme elettorali ...

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per poter avere notizie bisogna che chieda di essere ammesso alla verifica. Noi qui, sinceramente, non gliele possiamo dare!

GIUSEPPE CALDERISI. Credo dunque che sia utile discuterne qui. Valuteremo gli emendamenti presentati e ci assumeremo delle responsabilità a livello parla-

mentare affinché tale questione non sia rimessa alle sole cure delle segreterie di partito. Il fatto che lo stesso sottosegretario di Stato per l'interno ci dica di non sapere nulla — mentre tutti ne parlano — della leggina a cui prima mi sono riferito è una ragione in più perché qui se ne parli apertamente.

Sono senz'altro d'accordo sulla soppressione della possibilità di esprimere le preferenze con i numeri. Sappiamo infatti come tale procedura dia adito a brogli ed a manomissioni. Probabilmente in questo modo faremo arrabbiare tutte quelle persone che hanno un cognome difficile (è il caso, per esempio, del senatore Strik Lievers; di questo specifico punto si è occupato del resto un apposito comitato).

Sulla questione del numero delle preferenze ho riflettuto a lungo, ma sinceramente non riesco ad appassionarmi alla questione né a stabilire con una qualche fondatezza o certezza quale sia, nell'ambito del sistema proporzionale, la soluzione meno negativa.

Colgo questa occasione per dire pubblicamente che mi sono chiesto, al fine di dare un maggiore grado di libertà all'elettore sia nei confronti delle segreterie di partito, sia nei confronti delle correnti e delle cordate, se la strada migliore non sia addirittura quella di aumentare il numero delle preferenze. Certamente non è questa la strada da intraprendere. Probabilmente la via migliore è, a mio avviso, quella di lasciare immutato il numero delle preferenze attualmente previsto. In ogni caso, la consultazione referendaria non sarà tra le più entusiasmanti: mi ricorda, per certi versi, quella sui quattro punti di contingenza (anche in questo caso il numero è quattro).

Si tratta di una questione per la quale mai mi sarebbe venuto in mente di chiedere un referendum. Lo considero, questo, un istituto da utilizzare per grandi questioni di civiltà, per grandi problemi e per scelte di carattere significativo, non dunque per ritocchi o per questioni di carattere marginale. Ma che si vada pure alla consultazione referendaria! Sarebbe infatti assurdo, come alcuni hanno ipotiz-

zato e pensato, preferire ad essa elezioni anticipate.

Vi sono dei colleghi che pensano sia utile ridurre da quattro a due il numero delle preferenze. È legittimo, oltre che opportuno, discuterne anche con i promotori del referendum, affinché sia possibile fare i conti con l'attuale situazione. Occorre rendersi conto che non è certo questa la strada per rilanciare la battaglia sulla riforma elettorale e per arrivare ad un sistema maggioritario uninominale, così come ho già avuto modo di dire. Non sono affatto contrario ad una elezione diretta del *premier* o del Presidente della Repubblica. I colleghi Spini e Cardetti ricorderanno senz'altro come nel 1987, dopo due o tre anni di iniziative comuni con il partito socialista sul caso Tortora, sui referendum sulla giustizia e sul nucleare, sulla legge per il sistema uninominale e sulla questione della riforma elettorale vi fu l'adesione di due terzi dei parlamentari socialisti. Abbiamo ancora le risposte pervenute a Marco Pannella ed a Gianfranco Spadaccia da parte di tanti colleghi socialisti che si raccomandavano che si trattasse di un sistema uninominale secco, all'inglese. Si tratta di lettere che ho conservato e che ho in bella mostra. Ragionavamo su queste ipotesi, che si sarebbero potute avviare a soluzione se non si fosse verificata la fine anticipata della legislatura. De Mita infatti capì bene che doveva interrompere quell'alleanza tra radicali e socialisti, che si stava estendendo ai socialdemocratici (presentammo anche liste comuni), ai liberali (l'allora segretario del partito liberale è qui presente) ed ai repubblicani.

Conducemmo significative battaglie. Stavamo ragionando sull'opportunità di coniugare, ad esempio, l'introduzione del collegio uninominale con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Non sono innamoratissimo di quest'ultima soluzione, ma sono disponibile a prenderla in considerazione. Si tratterebbe di riforme serie e vere, che sono tutt'altra cosa rispetto alla materia oggetto del referendum rimasto in vita.

Diversa è la strada da seguire e mi auguro che i comitati promotori dei refe-

rendum abbiano la forza e la capacità di trasformarsi in effettivo movimento per la riforma del sistema elettorale, mettendo in campo nel paese un'iniziativa politica capace di riprendere la fondamentale battaglia per la trasformazione della democrazia italiana, per passare dalla partitocrazia e ad un sistema politico degno di un paese europeo.

Mi auguro che non si punti ad una battaglia che ben difficilmente produrrebbe alcunché e che potrebbe anzi produrre danni, ma si cerchi invece di comprendere come rilanciare l'iniziativa prima nel paese e poi in questa sede. A tempo debito si potrà riprendere magari in considerazione l'ipotesi referendaria, facendola per altro maturare con un'iniziativa politica adeguata.

Ribadisco tuttavia che la materia del referendum rimasto in vita non potrà mai rappresentare oggetto di scontro tra chi vuole la riforma e chi non la vuole. Come promotore dei referendum su Senato e comuni ritengo di essere dalla parte di chi vuole una vera riforma, basata sull'abbandono del criterio proporzionale.

Bisogna quindi smetterla di discutere leggine concernenti le firme per la presentazione delle liste elettorali. Non bisogna fermarsi alla febbre, ma risalire alle sue cause. Mi auguro che la discussione dei provvedimenti in esame costituisca momento di approfondimento dei temi a cui ho fatto riferimento ed anche della materia referendaria.

Abbiamo presentato emendamenti e riteniamo che si possa cogliere l'occasione per modificare le procedure elettorali nel senso di prevedere, come negli altri paesi europei, che le consultazioni si svolgano in una sola giornata. Ricordo che un provvedimento recante tale disposizione fu discusso per due volte dall'Assemblea e per due volte insabbiato. Mi auguro che la leggina in esame, presentata per gli scopi che conosciamo, rappresenti tuttavia l'occasione per fornire almeno questi piccoli segnali positivi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 13 marzo 1991, alle 9,30.

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Modifiche ai procedimenti elettorali (5246).

— *Relatore: Cardetti.*

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali comunali e circoscrizionali (5245).

— *Relatore: Cardetti.*  
(*Relazione orale.*)

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (5369).

— *Relatore: Cardetti.*  
(*Relazione orale.*)

Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali (5428).

RIZZO: Nuove norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e loro estensione ad altri incarichi pubblici (5220).

— *Relatore: Cardetti.*  
(*Relazione orale.*)

3. — *Domande di autorizzazione a procedere:*

Contro i deputati Grosso, Filippini e Proccacci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 635 dello stesso codice (danneggiamento) (Doc. IV, n. 118).

— *Relatore: Buffoni.*

Contro il deputato Rubinacci, per con-

corso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, primo comma, 337 e 339 (resistenza a un pubblico ufficiale, aggravata) e agli articoli 112, n. 1, e 340 dello stesso codice (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, aggravata) (Doc. IV, n. 120).

— *Relatore: Vairo.*

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata) (Doc. IV, n. 121).

— *Relatore: D'Angelo.*

Contro il deputato De Carli, per il reato di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) (Doc. IV, n. 122).

— *Relatore: D'Angelo.*

Contro il deputato De Mita, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 123).

— *Relatore: Caria.*

Contro il deputato Gregorelli, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (Doc. IV, n. 126).

— *Relatore: Sinatra.*

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (Doc. IV, n. 129).

— *Relatore: Ceruti.*

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione

delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (Doc. IV, n. 130).

— *Relatore*: Ceruti.

Contro il deputato Scalia, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 610 dello stesso codice (violenza privata aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale, continuata); e per il reato di cui agli articoli 576, n. 1, 582 e 585 del codice penale (lesione personale aggravata) (Doc. IV, n. 131).

— *Relatore*: Bargone.

Contro il deputato Cerofolini, per il reato di cui agli articoli 21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (violazione delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) (Doc. IV, n. 135).

— *Relatore*: D'Angelo.

Contro il deputato Rinaldi per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (Doc. IV n. 140)

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Gangi, per i reati di cui all'articolo 379 del codice penale (favoreggiamento reale) ed all'articolo 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici) (Doc. IV, n. 141).

— *Relatore*: Bargone.

Contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (Doc. IV, n. 143).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Franco Russo per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 6 e 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazioni delle norme per la disci-

plina della propaganda elettorale) (Doc. IV, n. 146).

— *Relatore*: Finocchiaro Fidelbo.

Contro il deputato Staller, per il reato di cui all'articolo 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio). (Doc. IV, n. 147).

— *Relatore*: Bargone.

Contro il deputato Staller, per i reati di cui agli articoli 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), 527 (atti osceni) e 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni) del codice penale (Doc. IV, n. 148).

— *Relatore*: Bargone.

Contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (Doc. IV, n. 150).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Azzolina per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale ed all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, continuata ed aggravata) (Doc. IV, n. 151).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (Doc. IV, n. 153).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Pietro Battaglia, per il reato di cui agli articoli 54 e 1161 del codice della navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale) (Doc. IV, n. 154).

— *Relatore*: Mellini.

Contro il deputato Fumagalli Carulli, per il reato di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione pluriaggravata) (Doc. IV, n. 157).

— *Relatore*: Guidetti Serra.

Contro il deputato Astori per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (Doc. IV, n. 159).

— *Relatore*: Valensise.

Contro il deputato Astori per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (Doc. IV, n. 160).

— *Relatore*: Valensise.

Contro il deputato Astori per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (Doc. IV, n. 161).

— *Relatore*: Valensise.

Contro il deputato Astori per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (Doc. IV, n. 162).

— *Relatore*: Valensise.

Contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (Doc. IV, n. 165).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Bonino per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui all'articolo 416.

quinto comma, del codice penale (associazione per delinquere, aggravata) e agli articoli 81, capoverso, 112, nn. 1 e 2, 118, primo capoverso, 546 e 555 dello stesso codice (aborto di donna consenziente continuato e pluriaggravato) (Doc. IV, n. 174).

— *Relatore*: Mastrantuono.

Contro il deputato Rinaldi per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (Doc. IV n. 177).

— *Relatore*: Sinatra.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

— *Relatore*: Artioli.

(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 22,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 23,55.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

---

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 12 marzo 1991**

Pietro Battaglia, Bonferroni, Boselli, Caccia, Cafarelli, Caria, Carlo Casini, Guglielmo Castagnetti, Cima, Corsi, d'Aquino, D'Addario, Del Mese, de Luca, De Michelis, Fiandrotti, Formigoni, Gabbuggiani, Lenoci, Lo Porto, Milani, Pellicani, Rocelli, Romita, Rossi, Emilio Rubbi, Santuz, Sapia, Scovacricchi, Sorice, Stegagnini, Strumendo e Zuech.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ALTISSIMO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi perpetrate nell'Italia settentrionale, ed in particolare in Emilia Romagna, nel periodo 25 aprile 1945 - 31 dicembre 1947, dopo la liberazione dell'Italia del Nord» (5524);

PIRO e SERRENTINO: «Norme per la trasformazione dell'INA in società per azioni» (5525);

MENSURATI: «Modifica dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente la deliberazione territoriale delle aree metropolitane» (5526).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data odierna il Presidente del Senato

ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2551. — «Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernente norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate. Abrogazione del divieto di vendita, negli stessi spacci, di carni equine e carni di altre specie di animali» (*approvato da quella X Commissione permanente*) (5523).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di deputati  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge PIRO ed altri: «Incentivi fiscali per l'utilizzo ottimale della risorsa acqua» (3579) (*annunciata nella seduta del 30 gennaio 1989*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Di Donato e Mundo.

**Approvazioni in Commissione.**

Nella riunione di oggi della III Commissione (Affari Esteri), in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

S. 2422. — «Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (5158);

S. 2393. — «Erogazione di contributi volontari a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del di-

sarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo promossi o comunque patrocinati delle Nazioni Unite» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (5241);

S. 2346. — «Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a paesi in via di sviluppo» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (5292).

**Trasmissione dal Presidente  
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo

comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 1990 (doc. XLVII, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di una mozione,  
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5246, questione sospensiva

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	342
Votanti .....	341
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	171
Voti favorevoli .....	33
Voti contrari .....	308

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Amato Giuliano  
 Andreis Sergio  
 Azzolina Gaetano  
 Bassi Montanari Franca  
 Bonino Emma  
 Calderisi Giuseppe  
 Caradonna Giulio  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Ciccimessere Roberto  
 Colucci Gaetano  
 d'Amato Luigi  
 Donati Anna  
 Franchi Franco  
 Gargani Giuseppe  
 Lo Porto Guido  
 Macaluso Antonino  
 Maceratini Giulio  
 Mancini Giacomo  
 Matteoli Altero  
 Mattioli Gianni Francesco  
 Mellini Mauro  
 Negri Giovanni  
 Pazzaglia Alfredo  
 Poli Bortone Adriana  
 Rallo Girolamo  
 Rubinacci Giuseppe  
 Russo Franco  
 Servello Francesco  
 Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
 Tatarella Giuseppe  
 Tessari Alessandro

Valensise Raffaele  
 Zevi Bruno

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Alinovi Abdon  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Angelini Giordano  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo  
 Balbo Laura  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbera Augusto Antonio  
 Barbieri Silvia  
 Bargone Antonio  
 Baruffi Luigi  
 Barzanti Nedo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

Battistuzzi Paolo  
Becchi Ada  
Beebe Tarantelli Carole Jane  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bertoli Danilo  
Bertone Giuseppina  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Biondi Alfredo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Boniver Margherita  
Bordon Willer  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Buffoni Andrea  
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Carrara Andreino  
Carrus Nino  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cellini Giuliano  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Chiriano Rosario

Ciabarri Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Conti Laura  
Corsi Hubert  
Costa Alessandro  
Crescenzi Ugo  
Crippa Giuseppe  
Cursi Cesare

D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Carolis Stelio  
Del Pennino Antonio  
De Mita Ciriaco  
Diaz Annalisa  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato

Ebner Michl  
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele  
Galasso Giuseppe  
Galli Giancarlo  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Mariapia  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gorgoni Gaetano  
Goria Giovanni  
Gottardo Settimo  
Gramaglia Mariella  
Grassi Ennio  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Gunnella Aristide

Intini Ugo  
Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leoni Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria

Malvestio Piergiovanni  
Mangiapane Giuseppe  
Manzolini Giovanni  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monaci Alberto  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Noci Maurizio  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Pinto Roberta  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Principe Sandro  
Provantini Alberto

Quercini Giulio  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rossi Alberto  
Rotiroti Raffaele  
Rubbi Antonio  
Russo Raffaele

Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santoro Italice  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio

Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Silvestri Giuliano  
Sinatra Alberto  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tarabini Eugenio  
Tesini Giancarlo  
Tiraboschi Angelo  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano  
Vazzoler Sergio  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano

*Si è astenuto:*

Colzi Ottaviano

*Sono in missione:*

Battaglia Pietro  
Bonferroni Franco  
Boselli Milvia  
Caccia Paolo Pietro

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

---

Caria Filippo  
Casini Carlo  
Castagnetti Guglielmo  
Cima Laura  
D'Addario Amedeo  
d'Aquino Saverio  
Del Mese Paolo  
de Luca Stefano  
De Michelis Gianni  
Fiandrotti Filippo  
Formigoni Roberto  
Gabbuggiani Elio

Lenoci Claudio  
Milani Gian Stefano  
Pellicani Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Romita Pier Luigi  
Rubbi Emilio  
Santuz Giorgio  
Sapio Francesco  
Scovacricchi Martino  
Sorice Vincenzo  
Strumendo Lucio  
Zuech Giuseppe

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MARZO 1991

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma